



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 28.9.2016
COM(2016) 616 final

2016/0295 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

**che istituisce un regime dell'Unione di controllo delle esportazioni, del trasferimento,
dell'intermediazione, dell'assistenza tecnica e del transito di prodotti a duplice uso
(rifusione)**

{SWD(2016) 314 final}

{SWD(2016) 315 final}

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• Motivi e obiettivi della proposta

Nel maggio 2009 il Consiglio dell'Unione europea ha adottato il regolamento (CE) n. 428/2009 che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso¹ ("il regolamento"). In linea con l'articolo 25, secondo comma, del regolamento, nell'ottobre 2013 la Commissione ha trasmesso al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione completa sull'attuazione del medesimo². La relazione concludeva che il regime di controllo delle esportazioni dell'UE fornisce una solida base giuridica e istituzionale, ma non può rimanere immobile e deve essere aggiornato per far fronte a nuove sfide. Nell'aprile 2014 la Commissione ha adottato una comunicazione³ contenente opzioni strategiche concrete per la revisione del regime di controllo delle esportazioni dell'UE e il suo adattamento ai rapidi cambiamenti tecnologici, economici e politici. Nel 2015 la Commissione ha condotto una valutazione d'impatto delle opzioni di revisione delineate in detta comunicazione al fine di individuare le azioni di tipo regolamentare e non regolamentare più idonee per metterle in atto. La presente proposta è stata elaborata sulla scorta delle conclusioni della valutazione d'impatto.

La revisione della politica di controllo delle esportazioni costituisce un'iniziativa nell'ambito del programma di controllo dell'adeguatezza e dell'efficacia della regolamentazione (REFIT), in considerazione delle sue potenzialità di semplificazione normativa e riduzione degli oneri.

Il regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio ha subito varie modifiche. Poiché si rendono necessarie nuove modifiche, a fini di chiarezza e leggibilità è opportuno procedere alla sua rifusione.

• Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

La proposta mira a sostenere gli obiettivi politici generali dell'Unione che, come sancito all'articolo 3 del trattato sull'Unione europea, "contribuisce alla pace, alla sicurezza, [...] al commercio libero ed equo [...] e alla tutela dei diritti umani". La proposta contribuirà alla strategia europea in materia di sicurezza⁴ e, in particolare, risponde alle conclusioni del Consiglio del 2013 sulle nuove sfide poste dalla proliferazione delle armi di distruzione di massa (ADM)⁵. La proposta assicurerà inoltre l'adempimento da parte dell'UE e dei suoi Stati membri ai loro obblighi internazionali, in particolare per quanto riguarda la non proliferazione delle ADM. La proposta potenzierà altresì gli sforzi dell'UE volti a impedire che attori non statali abbiano accesso a materiali sensibili e contribuirà così alla lotta contro il terrorismo⁶. Infine, alla luce del confine sempre più indistinto tra i settori civile e della difesa, la proposta rientra tra le iniziative dell'UE intese a contrastare le minacce ibride⁷.

La proposta è pienamente in linea con l'obiettivo della politica commerciale dell'UE di promuovere la competitività e ridurre le distorsioni degli scambi, e con la comunicazione

¹ GU L 134 del 29.5.2009, pag. 1.

² COM(2013) 710 final del 16.10.2013.

³ COM(2014) 244 final del 24.4.2014.

⁴ La strategia europea in materia di sicurezza è stata adottata dal Consiglio europeo il 12 dicembre 2003.

⁵ Conclusioni del Consiglio, del 21 ottobre 2013, sul tema "Assicurare il costante perseguimento di un'efficace politica dell'Unione europea per le nuove sfide rappresentate dalla proliferazione delle armi di distruzione di massa (ADM)".

⁶ GU L 164 del 22.6.2002, pag. 3.

⁷ JOIN(2016) 18 final del 6.4.2016.

"Commercio per tutti" del 2015⁸, che annunciava *"un'ambiziosa modernizzazione della politica dell'UE in materia di controlli sulle esportazioni dei beni a duplice uso, compresa la prevenzione degli abusi dei sistemi digitali di sorveglianza e antintrusione, che danno adito a violazioni dei diritti umani"*.

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

La proposta, in particolare le disposizioni relative al controllo delle tecnologie di sorveglianza informatica, contribuirà alla tutela dei diritti umani a livello globale, in linea con il piano d'azione per i diritti umani del 2015⁹ e gli orientamenti dell'UE sulla libertà di espressione¹⁰, che invocano esplicitamente un inasprimento dei controlli sulle esportazioni di tali tecnologie.

La proposta sosterrà inoltre la strategia per il mercato unico digitale, dal momento che l'introduzione di controlli sulla tecnologia di sorveglianza informatica mira a far fronte ai rischi connessi al commercio elettronico. Poiché la proposta intende, in particolare, ridurre gli oneri amministrativi rendendo la legislazione dell'UE più semplice e meno costosa, essa è funzionale anche agli obiettivi del programma REFIT.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica**

Il controllo delle esportazioni di prodotti a duplice uso è parte integrante della politica commerciale comune a norma dell'articolo 207 del TFUE.

- **Sussidiarietà**

Gli scambi di prodotti a duplice uso devono essere basati su principi comuni conformemente all'articolo 207 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), rispettando al contempo le prerogative degli Stati membri nel settore della sicurezza. L'intervento dell'UE è altresì necessario poiché gli obiettivi di sicurezza perseguiti possono essere raggiunti soltanto collettivamente e a condizione che le autorità competenti agiscano in stretta collaborazione e conformemente agli stessi principi. L'azione a livello dell'UE è inoltre necessaria per far fronte alle distorsioni della concorrenza all'interno del mercato unico e per promuovere la convergenza dei controlli con i paesi terzi e condizioni di parità a livello globale.

L'intervento dell'UE è giustificato alla luce della Carta dei diritti fondamentali, dal momento che è stato constatato che le esportazioni di alcuni prodotti a duplice uso, in particolare tecnologia di sorveglianza informatica, possono avere ripercussioni sui diritti umani.

- **Proporzionalità**

Le disposizioni della presente proposta sono limitate a quanto necessario per raggiungere gli obiettivi del regolamento e sono pertanto conformi al principio di proporzionalità.

La proposta consta prevalentemente di modifiche delle vigenti disposizioni del regolamento (CE) n. 428/2009 laddove debitamente giustificate dalla necessità di potenziare l'efficacia o la coerenza dei controlli in tutta l'UE. Sono inoltre proposte modifiche intese a semplificare la gestione dei controlli e ridurre gli oneri a carico degli operatori nel mercato unico.

Tuttavia la proposta introduce anche nuove disposizioni per sottoporre a controllo le esportazioni di determinate tecnologie di sorveglianza informatica al fine di colmare un vuoto normativo individuato nel corso della revisione della politica di controllo delle esportazioni, ossia l'insufficiente base giuridica per i controlli nel settore.

⁸ COM(2015) 497 del 14.10.2015.

⁹ JOIN(2015) 16 final del 28.4.2015.

¹⁰ Consiglio "Affari esteri" del 12.5.2014.

Come illustrato nella valutazione d'impatto, altri strumenti come gli orientamenti potrebbero utilmente integrare e sostenere l'attuazione delle modifiche legislative, ma non permetterebbero di affrontare il problema della scarsa chiarezza giuridica di alcune disposizioni del regolamento o l'assenza di un controllo sufficiente della tecnologia di sorveglianza informatica. Le modifiche del regolamento sono pertanto necessarie.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Valutazioni ex post**

Nel 2011 la Commissione ha pubblicato un Libro verde¹¹, invitando i portatori di interessi a esprimere il loro punto di vista sul regime di controllo delle esportazioni dell'UE. La Commissione ha riferito sull'esito di tale processo nel documento di lavoro dei servizi della Commissione "Strategic export controls: ensuring security and competitiveness in a changing world" (Controlli sulle esportazioni strategiche: garantire la sicurezza e la competitività in un mondo in trasformazione)¹². Il documento di lavoro concludeva che i portatori di interessi richiedevano numerosi adeguamenti del regime di controllo delle esportazioni dell'UE al fine di adattarlo ai rapidi cambiamenti tecnologici, economici e politici. Il documento di lavoro ha costituito la base per la presentazione di una relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sull'attuazione del regolamento¹³, che ha aperto la strada alla revisione della politica di controllo delle esportazioni dell'UE.

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

La Commissione ha condotto ampie consultazioni dei portatori di interessi ai fini dell'elaborazione della presente proposta. La strategia di consultazione ha compreso regolari incontri mirati e attività di comunicazione (*outreach*) rivolte ai principali portatori di interessi per sviluppare un dialogo con il settore del duplice uso, la società civile e gli Stati membri.

La valutazione d'impatto ha comportato anche consultazioni mirate dei portatori di interessi. Nel 2014-2015 è stato commissionato uno studio per la raccolta di dati che ha compreso indagini mirate su imprese e associazioni del settore, amministrazioni nazionali, università e organizzazioni non governative. Nell'ambito della valutazione d'impatto, nel 2015 la Commissione ha inoltre condotto una consultazione pubblica sulle opzioni di revisione e sul loro impatto¹⁴. In generale, i portatori di interessi hanno convenuto che una revisione delle norme attuali migliorerebbe il regime di controllo delle esportazioni, in particolare per quanto riguarda la capacità di far fronte all'evoluzione dei rischi per la sicurezza, quali la proliferazione delle ADM e il terrorismo, e di tenere il passo con i rapidi progressi scientifici e tecnologici, e potrebbe inoltre potenziare l'efficienza della gestione del controllo delle esportazioni e la competitività delle imprese. D'altro canto, molti portatori di interessi hanno espresso preoccupazioni riguardo al potenziale impatto economico delle opzioni relative al controllo di esportazioni che potrebbero essere impropriamente utilizzate per violare i diritti umani nei paesi terzi.

- **Assunzione e uso di perizie**

In assenza di statistiche ufficiali sulla produzione o sul commercio di prodotti a duplice uso, la Commissione ha sviluppato, a partire dal 2013, una metodologia statistica per valutare i flussi commerciali dei prodotti a duplice uso, oltre a utilizzare i dati relativi alle licenze resi

¹¹ COM(2011) 393 del 30.6.2011.

¹² SWD(2013) 7 del 17.1.2013.

¹³ COM(2013) 710 final del 16.10.2013.

¹⁴ http://trade.ec.europa.eu/consultations/index.cfm?consul_id=190.

disponibili dagli Stati membri. Lo studio per la raccolta di dati commissionato nell'ambito della valutazione d'impatto ha convalidato detta metodologia e fornito ulteriori informazioni, ad esempio sui flussi commerciali dei prodotti a duplice uso e su settori specifici.

I dati ottenuti dal settore privato attraverso interviste e indagini nonché fonti aperte e ricerche specializzate hanno fornito ulteriori informazioni sugli scambi di prodotti a duplice uso.

- **Valutazione d'impatto**

Nel marzo 2016 la relazione sulla valutazione d'impatto è stata presentata al comitato per il controllo normativo e ha ricevuto parere positivo con osservazioni. Il parere del comitato per il controllo normativo è disponibile sul sito web Europa al seguente indirizzo: http://ec.europa.eu/smart-regulation/impact/iab/iab_en.htm.

Oltre allo scenario di base (status quo), sono stati esaminati gli impatti di altri quattro scenari, comprese l'opzione 2 "Sostegno all'attuazione e all'applicazione" (attraverso strumenti giuridici non vincolanti e orientamenti), l'opzione 3 "Aggiornamento del regime UE" (adeguamenti del quadro normativo), l'opzione 4 "Ammodernamento del regime UE" (con al centro le tecnologie di sorveglianza informatica e i diritti umani) e l'opzione 5 "Riforma del regime UE" (piena centralizzazione dei controlli a livello dell'UE).

In seguito all'esame, è stata selezionata come opzione preferita una combinazione delle opzioni 3 e 4. L'opzione 3 "Aggiornamento del regime UE" sembra essere l'opzione più efficiente ed efficace per affrontare i problemi identificati, anche alla luce dei criteri di impatto economico e sociale (sicurezza e diritti umani). Anche l'opzione 4 "Ammodernamento del regime UE" è stata mantenuta, nonostante le preoccupazioni espresse da alcuni portatori di interessi. Si riconosce che l'opzione 4 potrebbe comportare un aumento degli oneri amministrativi a carico degli operatori e delle autorità, poiché una nuova categoria di prodotti e tecnologie sarebbe soggetta a controlli. Potrebbe inoltre creare distorsioni della concorrenza a livello globale, in quanto non è possibile garantire che gli altri principali fornitori di tecnologia introducano controlli analoghi. Tuttavia ci si attende che l'opzione 4 abbia un significativo impatto positivo sulla sicurezza e sui diritti umani: essa appare indispensabile per prevenire le violazioni dei diritti umani derivanti dall'esportazione di prodotti dell'UE in paesi terzi e per affrontare i rischi per la sicurezza, per l'UE e i suoi cittadini, connessi alle nuove tecnologie di sorveglianza informatica. Alla luce della valutazione di cui sopra, la proposta presenta un duplice approccio, che coniuga controlli approfonditi su un numero limitato di prodotti specifici compresi negli elenchi e una "clausola onnicomprensiva mirata" (clausola *catch-all*) che funga da "freno di emergenza" nei casi in cui vi sia un rischio comprovato di uso improprio. Detti nuovi controlli saranno appositamente concepiti per assicurare che l'effetto economico negativo sia strettamente limitato e incida solo su un volume molto esiguo di scambi.

Nonostante il suo impatto positivo nel lungo periodo, l'opzione 2 è sembrata relativamente costosa nel breve e medio periodo e potrebbe essere realizzata solo con risorse supplementari a livello sia nazionale sia dell'UE. L'opzione 2 non è stata pertanto mantenuta, sebbene potrebbe essere prevista un'attuazione graduale di alcune azioni (ad esempio sviluppo di sistemi elettronici per il rilascio delle licenze e consultazioni tecniche con il settore) sulla base di una chiara definizione delle priorità in relazione ai compiti, e a condizione che possano essere messe a disposizione le risorse necessarie, anche attraverso impegni congiunti di portatori di interessi come gli Stati membri e l'industria.

L'opzione 5 avrebbe comportato un cambiamento radicale dell'approccio dell'UE in materia di controllo delle esportazioni, comprendente la centralizzazione dell'attuazione dei controlli e l'istituzione di un'agenzia centrale per il rilascio delle licenze a livello dell'UE. Considerati i

costi (amministrativi, finanziari e legati alla transizione giuridica) e l'assenza di sostegno da parte dei portatori di interessi, l'opzione 5 non è stata mantenuta.

- **Efficienza normativa e semplificazione**

In quanto iniziativa REFIT, la proposta dovrebbe apportare benefici, in termini di riduzione degli oneri amministrativi, sia agli operatori sia alle amministrazioni pubbliche, in particolare grazie all'impatto positivo sulle risorse umane e sui tempi di trattamento delle richieste. Pertanto, grazie all'introduzione di nuove autorizzazioni generali di esportazione dell'UE (EUGEA), i controlli diverrebbero quattro volte meno costosi per le imprese e fino a 11 volte meno costosi per le autorità preposte al rilascio delle licenze. La proposta dovrebbe inoltre consentire di ridurre gli oneri amministrativi all'interno del mercato unico, in particolare perché il numero di prodotti soggetti a controlli sui trasferimenti all'interno dell'UE sarebbe ridotto di circa il 40 %.

La proposta contiene inoltre modifiche di alcune disposizioni essenziali in materia di controllo che si sono rivelate poco chiare in fase di attuazione. La proposta dovrebbe pertanto migliorare la chiarezza giuridica e dunque ridurre i costi di conformità imputabili a disposizioni complesse e poco chiare in materia di controllo.

La proposta non prevede eccezioni a favore delle piccole e medie imprese (PMI): per imprescindibili motivi di sicurezza, è indispensabile che le PMI rispettino gli obblighi di controllo. Tuttavia l'ambito di applicazione di alcune disposizioni che potrebbero essere particolarmente onerose in termini di risorse umane e informatiche è stato limitato per evitare oneri normativi eccessivi a carico delle PMI. L'obbligo per le imprese di attuare un efficace programma interno di conformità (PIC – insieme di misure e procedure formali che garantiscono il rispetto dei controlli sulle esportazioni) si applica principalmente in relazione alle licenze globali, mentre le piccole imprese che non possono permettersi di sviluppare un PIC formale possono esportare nel quadro della maggior parte delle autorizzazioni generali e/o licenze specifiche. Inoltre la semplificazione delle procedure di rilascio delle licenze e la maggiore chiarezza giuridica della proposta arrecheranno importanti benefici alle PMI.

La proposta dovrebbe infine migliorare la competitività internazionale degli operatori dell'UE in quanto determinate disposizioni, ad esempio sui trasferimenti di tecnologia e sull'esportazione di cifratura, agevoleranno i controlli nei settori in cui i paesi terzi hanno già introdotto modalità di controllo più flessibili. Il nuovo capo della proposta relativo alla cooperazione con i paesi terzi dovrebbe inoltre promuovere la convergenza dei controlli con i principali partner commerciali e condizioni di parità a livello globale e dunque avere un impatto positivo sul commercio internazionale.

- **Diritti fondamentali**

Le attività di sorveglianza ai fini della prevenzione, dell'indagine, dell'accertamento o del perseguimento dei reati o dell'esecuzione delle sanzioni penali devono essere stabilite dalla legge e costituire una misura necessaria e proporzionata in una società democratica, tenuto debito conto dei legittimi interessi delle persone fisiche interessate. Negli ultimi anni sono state tuttavia numerose le segnalazioni relative a tecnologie di sorveglianza informatica esportate in paesi con regimi repressivi e/o in zone di conflitto e usate impropriamente in violazione dei diritti umani. Governi autoritari o repressivi hanno dunque usato impropriamente a fini di repressione interna le tecnologie di sorveglianza informatica, che hanno applicazioni legittime e regolamentate nel campo dell'applicazione della legge, per infiltrarsi nei sistemi informatici di dissidenti e attivisti per i diritti umani, che di conseguenza hanno talvolta subito l'incarcerazione o addirittura la morte. Come risulta dalle segnalazioni, l'esportazione di tecnologia di sorveglianza informatica in tali condizioni mette a rischio la

sicurezza di queste persone e la tutela dei diritti umani fondamentali, quali il diritto alla vita privata e alla protezione dei dati personali, la libertà di espressione, la libertà di associazione, come pure, indirettamente, la libertà da arresti e detenzioni arbitrari o il diritto alla vita.

Subordinando le esportazioni di determinate tecnologie di sorveglianza informatica ad autorizzazione, la proposta fornisce una risposta efficace alle minacce per i diritti umani derivanti da suddette esportazioni incontrollate, elemento che è stato considerato fondamentale nella valutazione d'impatto. Se le misure avranno da un lato qualche effetto sulla libertà d'impresa degli esportatori, esse saranno dall'altro funzionali all'obiettivo generale di rispondere efficacemente alle minacce per i diritti umani derivanti dall'esportazione di dette tecnologie. Secondo le attese, la proposta avrà dunque in generale un impatto significativamente positivo sulla tutela dei diritti fondamentali. La Commissione, in stretta consultazione con gli Stati membri e i portatori di interessi, svilupperà orientamenti a sostegno dell'applicazione pratica dei controlli onnicomprensivi (*catch-all*) mirati. La Commissione si adopererà per completare l'adozione di tali orientamenti parallelamente all'entrata in vigore del regolamento.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Alcune disposizioni specifiche della proposta dovrebbero avere un'incidenza sulle risorse dei servizi competenti a livello dell'UE o nazionale. Secondo le attese, l'ampliamento della competenza conferita alla Commissione per consentirle di modificare gli elenchi di prodotti a duplice uso e le autorizzazioni generali di esportazione mediante atti delegati richiederà circa il 50 % del tempo di lavoro di un esperto a tempo pieno (ETP), in funzione del numero di modifiche delle EUGEA ipotizzabili ogni anno. I controlli relativi alla sorveglianza informatica dovrebbero comportare altresì costi amministrativi supplementari (personale) per le amministrazioni a livello sia nazionale sia dell'UE (1 ETP).

La proposta fornisce inoltre una base giuridica che consente la realizzazione di determinate azioni, ad esempio lo sviluppo di sistemi elettronici per il rilascio delle licenze, ma la relativa incidenza finanziaria e di bilancio dovrà essere valutata approfonditamente prima di qualsiasi decisione riguardante la loro attuazione.

5. ALTRI ELEMENTI

- **Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione**

Il monitoraggio dell'attuazione sarà effettuato in cooperazione con gli Stati membri per garantire che le autorità competenti e gli esportatori attuino in maniera efficace e coerente le disposizioni del regolamento proposto. La relazione periodica (annuale) consentirà di monitorare adeguatamente l'attuazione del regolamento proposto e di informare regolarmente il Parlamento europeo e il Consiglio.

Come esposto nella relazione sulla valutazione d'impatto, la Commissione procederà inoltre a una valutazione della nuova iniziativa cinque anni dopo la sua entrata in vigore al fine di valutarne l'effettivo impatto economico, sociale e ambientale, nonché l'efficienza e l'efficacia, e di esaminare in quale misura i suoi risultati sono coerenti con gli obiettivi. La Commissione trasmetterà i risultati della valutazione al Parlamento europeo e al Consiglio.

6. ILLUSTRAZIONE DETTAGLIATA DELLE SINGOLE DISPOSIZIONI DELLA PROPOSTA

• Ammodernamento delle disposizioni vigenti in materia di controllo

La proposta prevede modifiche di varie disposizioni in materia di controllo intese a chiarire, semplificare e migliorare il quadro normativo alla luce degli insegnamenti appresi, nonché a far fronte ai nuovi sviluppi.

- La proposta contiene modifiche dei concetti fondamentali di controllo delle esportazioni finalizzate all'adeguamento a nuove realtà. La definizione di "prodotti a duplice uso" è pertanto modificata per tener conto dell'emergere di nuovi tipi di prodotti a duplice uso, quali le tecnologie di sorveglianza informatica. La proposta modifica inoltre le definizioni di "esportazione" e di "esportatore", e le disposizioni relative alla determinazione dell'autorità competente, al fine di fare chiarezza in merito all'applicazione dei controlli alle persone fisiche, che possono essere "esportatori", in particolare per quanto riguarda i trasferimenti di tecnologia (ad esempio fornitori di servizi, ricercatori, consulenti e addirittura persone che scaricano tecnologia soggetta a controllo).
- Trasferimenti immateriali di tecnologia (ITT): la proposta fa chiarezza in merito ai controlli sugli ITT e facilita i trasferimenti di tecnologia a basso rischio, che sono sottoposti a controllo solo quando la tecnologia a duplice uso è messa a disposizione di una persona in un paese terzo; ciò dovrebbe in particolare agevolare l'uso dei servizi cloud.
- Assistenza tecnica: con l'entrata in vigore del trattato di Lisbona, la fornitura di assistenza tecnica che comporta un movimento transfrontaliero è diventata di competenza dell'UE ed è soggetta a controllo. La proposta precisa pertanto quali controlli sono applicabili e dà una definizione di "assistenza tecnica".
- Rafforzamento dei controlli sull'intermediazione: la proposta riduce il rischio che i controlli vengano elusi. Lo fa estendendo la definizione di "intermediario" alle controllate di imprese UE al di fuori dell'UE, nonché ai servizi di intermediazione forniti da cittadini di paesi terzi a partire dal territorio dell'UE. Inoltre, al fine di garantire la coerenza e l'efficacia dei controlli, la proposta ne armonizza l'applicazione a prodotti non compresi negli elenchi e agli scopi militari e ne estende l'applicazione al terrorismo e alle violazioni dei diritti umani.
- Rafforzamento dei controlli sul transito: al fine di garantire la coerenza del controllo, evitare distorsioni della concorrenza e prevenire il rischio di anelli deboli nella catena dei controlli, la proposta armonizza i controlli sul transito applicati a prodotti non compresi negli elenchi e agli scopi militari, ed estende i controlli al rischio di uso improprio per atti terroristici e violazioni dei diritti umani.
- Lotta al commercio illecito: al fine di contrastare il traffico illecito, e in linea con altri strumenti di sicurezza commerciale (misure restrittive), la proposta prevede l'applicazione di determinati controlli (ad esempio sull'intermediazione e sull'assistenza tecnica) a tutti i soggetti cui si applica il diritto dell'UE, compresi controlli sulle attività di persone dell'UE in paesi terzi, e introduce una clausola antielusione, stabilendo in tal modo una base giuridica dell'Unione per il perseguimento delle violazioni del controllo delle esportazioni.

- **Ottimizzazione dell'architettura UE per il rilascio delle licenze**

La proposta armonizza ulteriormente le procedure di rilascio delle licenze con l'obiettivo di ridurre gli oneri amministrativi connessi alle licenze.

- Armonizzazione delle procedure di rilascio delle licenze: la proposta definisce le autorizzazioni e stabilisce parametri comuni per il rilascio delle licenze (ad esempio il periodo di validità), nonché le condizioni d'uso delle EUGEA (registrazione, obblighi di informazione ecc.) e delle licenze globali (obbligo di attuare un programma interno di conformità). Viene proposto un obbligo standard di trasparenza per quanto riguarda i tempi per il rilascio delle licenze con l'obiettivo di ridurre le divergenze all'interno del mercato unico.

Viene proposta una nuova autorizzazione per "grandi progetti" per determinati progetti pluriennali di grandi dimensioni, ad esempio la costruzione di una centrale nucleare; essa offre il vantaggio di un'unica licenza valida per tutte le operazioni di esportazione correlate per tutta la durata del progetto e subordinatamente a determinate condizioni (ad esempio informazione e auditing).

- Introduzione di nuove EUGEA: la proposta introduce nuove autorizzazioni generali per agevolare gli scambi garantendo al contempo un livello sufficiente di sicurezza attraverso solide modalità di controllo, ad esempio registrazione, notifica e informazione, auditing.
 - Cifratura: questa EUGEA potrebbe rivelarsi particolarmente utile in considerazione dell'importanza commerciale e dell'ampia circolazione di questi prodotti e al fine di assicurare condizioni di parità alla luce delle deroghe all'obbligo di licenza esistenti in alcuni paesi non appartenenti all'UE.
 - Spedizioni di basso valore: questa EUGEA mira a facilitare i controlli relativi alle spedizioni al di sotto di un certo valore purché i prodotti e le destinazioni siano ammissibili e siano rispettate determinate condizioni.
 - Trasmissione intrasocietaria di software e tecnologia: questa EUGEA mira a facilitare i trasferimenti di tecnologia a duplice uso tra una società e le sue controllate in paesi non sensibili, in particolare per fini di ricerca e sviluppo, purché la tecnologia rimanga di proprietà o sotto il controllo della società madre.
 - "Altri prodotti a duplice uso": alla luce dell'esperienza di alcuni Stati membri, la proposta mira a dotare l'UE della capacità di facilitare i controlli su alcuni "altri prodotti a duplice uso" (ad esempio variatori di frequenza) quando ciò sia considerato opportuno per determinati prodotti e destinazioni.
- Delega di competenza: la proposta amplia la delega di competenza per consentire alla Commissione di modificare le destinazioni o i prodotti nelle EUGEA con l'obiettivo di assicurare che il regime di controllo delle esportazioni dell'UE diventi più flessibile e capace di reagire agli sviluppi tecnologici o economici.

- **Convergenza dei controlli onnicomprensivi (*catch-all*)**

La proposta chiarisce e armonizza la definizione e l'ambito di applicazione dei controlli onnicomprensivi, al fine di garantirne l'applicazione uniforme in tutta l'UE. La proposta

prevede inoltre una procedura di consultazione obbligatoria tra le autorità competenti al fine di garantire l'applicazione e la validità delle decisioni relative ai controlli onnicomprensivi in tutta l'UE. Essa introduce scambi regolari di informazioni tra la Commissione e gli Stati membri, sostenuti da una "banca dati relativa ai controlli onnicomprensivi" che, in relazione ai controlli onnicomprensivi, raccoglie i requisiti di licenza, gli utilizzatori finali e i prodotti che destano preoccupazioni.

- **Riesame dei trasferimenti all'interno dell'UE**

La proposta riesamina l'elenco dei prodotti soggetti a controllo nell'UE al fine di concentrare i controlli su un elenco aggiornato dei prodotti più sensibili (di cui alla sezione B dell'allegato IV), tenendo conto degli sviluppi tecnologici e commerciali. Introduce anche un'autorizzazione generale di trasferimento, di cui alla sezione A dell'allegato IV, per l'elenco aggiornato di prodotti sensibili. In tal modo riduce al minimo gli oneri amministrativi e le perturbazioni del commercio all'interno dell'UE garantendo al contempo la sicurezza dei trasferimenti dei prodotti più sensibili attraverso solide modalità di controllo (ad esempio registrazione, notifica, informazione, auditing, verifica successiva alla spedizione).

- **Un'iniziativa per sottoporre a controllo le esportazioni di tecnologie di sorveglianza informatica**

La proposta risponde all'esigenza di tutelare la sicurezza nazionale e la morale pubblica, in considerazione della proliferazione di tecnologie di sorveglianza informatica il cui uso improprio costituisce un rischio per la sicurezza internazionale oltre che per la sicurezza dell'UE, dei suoi governi, delle sue imprese e dei suoi cittadini, nonché per la tutela dei diritti umani e delle libertà digitali in un mondo globalmente connesso.

La proposta stabilisce nuove disposizioni per un controllo efficace incentrato su tecnologie di sorveglianza informatica specifiche e pertinenti. Essa introduce un elenco autonomo dell'UE di specifiche tecnologie di sorveglianza informatica da sottoporre a controllo in quanto fonte di preoccupazione (centri di controllo e sistemi di conservazione dei dati), con parametri tecnici dettagliati. Tale controllo sistematico è integrato da un controllo onnicomprensivo mirato, che consente di controllare l'esportazione di tecnologie di sorveglianza informatica non comprese negli elenchi in determinate situazioni in cui è comprovato il rischio di uso improprio. Il controllo onnicomprensivo mirato si applica laddove vi siano fondati motivi di ritenere che i prodotti possano essere usati impropriamente dall'utilizzatore finale proposto per ordinare o perpetrare gravi violazioni dei diritti umani o del diritto umanitario internazionale in situazioni di conflitto armato o repressione interna nel paese di destinazione finale.

Il controllo della tecnologia di sorveglianza informatica è sostenuto da una definizione rivista di "prodotti a duplice uso", che riflette l'evoluzione in direzione di un approccio più ampio alla sicurezza, il quale tiene conto anche della sicurezza dell'UE, dei suoi cittadini e delle sue imprese. La definizione rivista di "prodotti a duplice uso" si associa a una definizione di "tecnologia di sorveglianza informatica" e a una revisione dei criteri di controllo, che prevedono esplicitamente che i controlli debbano impedire le esportazioni laddove vi sia un chiaro rischio di violazioni dei diritti umani e terrorismo.

- **Rafforzamento della cooperazione in materia di attuazione e di applicazione**

La proposta prevede il rafforzamento dello scambio di informazioni tra le autorità competenti e la Commissione al fine di sostenere un'applicazione efficace e coerente dei controlli. Essa crea una base giuridica per quanto riguarda l'introduzione di sistemi elettronici per il rilascio

delle licenze e la loro interconnessione con il sistema elettronico dei prodotti a duplice uso (DUeS), al fine di sostenere procedure più efficaci di rilascio delle licenze per tutte le autorità competenti, ed anche per quanto riguarda l'istituzione di "gruppi di esperti tecnici" che coinvolgano esperti governativi e del settore in un dialogo sui parametri tecnici dei controlli.

Nel rispetto delle competenze degli Stati membri, la proposta introduce disposizioni volte a sostenere lo scambio di informazioni e la cooperazione in materia di applicazione, in particolare con l'istituzione di un meccanismo di coordinamento dell'applicazione nel quadro del gruppo di coordinamento sui prodotti a duplice uso.

- **Trasparenza e comunicazione – partenariato con il settore privato**

La proposta stabilisce misure di trasparenza ed estende le attività di comunicazione e condivisione delle informazioni rivolte agli operatori al fine di sviluppare un "partenariato con il settore privato", come "prima linea di difesa" a fronte dell'evoluzione dei rischi per la sicurezza e alla luce di quanto osservato dai portatori di interessi secondo i quali la conformità normativa e la competitività si rafforzano a vicenda. La proposta fornisce inoltre una base giuridica per lo sviluppo di strumenti per gli operatori quale elemento chiave di detto partenariato e sostiene ad esempio l'introduzione, in tutti gli Stati membri, di sistemi elettronici per il rilascio delle licenze che consentiranno una gestione più tempestiva ed efficiente delle procedure di rilascio delle licenze e delle relazioni con gli operatori economici.

In risposta alla richiesta degli operatori del settore di un'interpretazione e un'applicazione comune del regolamento, la proposta prevede la pubblicazione di orientamenti per gli esportatori su questioni di particolare rilevanza. La trasparenza, ad esempio mediante la pubblicazione di relazioni annuali, consentirà anche alle organizzazioni della società civile di contribuire pienamente alla formulazione e all'attuazione della politica di controllo delle esportazioni.

- **Dialogo relativo al controllo delle esportazioni con i paesi terzi**

Al fine di migliorare la convergenza normativa e promuovere condizioni di parità a livello globale, la proposta costituisce la base per lo sviluppo di un dialogo regolare tra l'UE e i suoi principali partner commerciali, nonché per la negoziazione di misure reciprocamente vantaggiose quali i programmi di verifica dell'utilizzatore finale (che permetterebbero a imprese selezionate di paesi terzi di ricevere lo status speciale di "utilizzatore finale verificato", grazie al quale potrebbero ricevere un riconoscimento a livello di Unione e beneficiare di controlli agevolati). L'UE sta inoltre attuando un programma di controllo delle esportazioni denominato "EU P2P Export Control Programme" (*Partner to Partner*) per aiutare i paesi terzi a istituire validi regimi di controllo delle esportazioni: si tratta di uno strumento per aggiornare i paesi terzi in merito all'evoluzione della legislazione dell'UE.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che istituisce un regime dell'Unione di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione, dell'assistenza tecnica e del transito di prodotti a duplice uso (rifusione)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato ~~che istituisce la Comunità europea~~ ☒ sul funzionamento dell'Unione europea ☒, in particolare l'articolo ~~133~~ ☒ 207, paragrafo 2 ☒,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

↓ 428/2009 considerando 1
(adattato)

- (1) Il regolamento (CE) n. ~~1334/2000~~ del Consiglio, del 22 giugno 2000, ~~che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni di prodotti e tecnologie a duplice uso~~¹⁵ ☒ 428/2009¹⁶ ☒ ha subito ~~numerosi~~ ☒ varie ☒ e sostanziali ~~modificazioni~~ ☒ modifiche ☒. In occasione di ☒ Poiché si rendono necessarie ☒ nuove ~~modificazioni è opportuno, per ragioni~~ ☒ modifiche, a fini ☒ di chiarezza, ☒ è opportuno ☒ procedere alla ☒ sua ☒ rifusione ~~di tale regolamento~~.

↓ 428/2009 considerando 2

~~I prodotti a duplice uso (inclusi il software e la tecnologia) dovrebbero essere sottoposti a controlli efficaci quando sono esportati dalla Comunità europea.~~

↓ 428/2009 considerando 15
(adattato)
⇒ nuovo

- (2) La risoluzione 1540 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, adottata il 28 aprile 2004, ~~stabilisce~~ ☒ ha stabilito ☒ che tutti gli Stati devono adottare e

¹⁵ ~~GU L 159 del 30.6.2000, pag. 1.~~

¹⁶ Regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, del 5 maggio 2009, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso (GU L 134 del 29.5.2009, pag. 1).

applicare misure efficaci per istituire controlli interni volti a prevenire la proliferazione di armi nucleari, chimiche e biologiche e dei loro vettori, anche introducendo controlli adeguati sui materiali connessi, ~~e che a tal fine devono, tra l'altro, istituire controlli sul transito e sull'intermediazione. Per materiali connessi si intendono i materiali, le attrezzature e le tecnologie contemplate dai pertinenti trattati e accordi multilaterali, o inclusi negli elenchi di controllo nazionali, che potrebbero essere impiegati per la progettazione, lo sviluppo, la produzione o l'uso di armi nucleari, chimiche e biologiche e dei loro vettori.~~ ⇨ I controlli sono altresì imposti da accordi internazionali pertinenti, quali la convenzione sulle armi chimiche e la convenzione sulle armi biologiche e tossiniche, e in linea con gli impegni concordati nell'ambito di regimi multilaterali di controllo delle esportazioni. ⇨

↓ 428/2009 considerando 3
(adattato)

- (3) È ☒ pertanto ☒ necessario un efficace sistema comune di controllo delle esportazioni di prodotti a duplice uso per assicurare il rispetto degli impegni e delle responsabilità internazionali degli Stati membri ☒ e dell'Unione ☒, in particolare in materia di non proliferazione, ~~e dell'Unione europea (EU).~~

↓ 428/2009 considerando 14
(adattato)

- (4) ~~Nel giugno 2003, i capi di Stato o di governo dell'UE hanno adottato un piano d'azione sulla non proliferazione delle armi di distruzione di massa (piano d'azione di Salonicco). Tale piano è stato integrato dalla ☒ La ☒ strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa adottata dal Consiglio europeo il ☒ del ☒ 12 dicembre 2003. A norma del capitolo III di tale strategia, l'Unione europea deve servirsi di tutti gli strumenti di cui dispone per prevenire, dissuadere, bloccare e, se possibile, eliminare i programmi di proliferazione che causano preoccupazione a livello globale. Il punto 30.A 4 di detto capitolo fa uno specifico riferimento al ☒, quale aggiornata dalle conclusioni del Consiglio, del 21 ottobre 2013, sul tema "Assicurare il costante perseguimento di un'efficace politica dell'Unione europea per le nuove sfide rappresentate dalla proliferazione delle armi di distruzione di massa", invoca il ☒ rafforzamento delle politiche e prassi ☒ dell'Unione ☒ per il controllo delle esportazioni.~~

↓ nuovo

- (5) In considerazione dell'emergere di nuove categorie di prodotti a duplice uso, e in risposta agli inviti del Parlamento europeo, come pure alle segnalazioni di uso improprio di determinate tecnologie di sorveglianza informatica esportate dall'Unione da parte di persone che, in qualità di complici o responsabili, hanno ordinato o perpetrato gravi violazioni dei diritti umani o del diritto umanitario internazionale in situazioni di conflitto armato o repressione interna, è opportuno sottoporre a controllo le esportazioni di dette tecnologie al fine di tutelare la pubblica sicurezza e la morale pubblica. Le misure dovrebbero essere proporzionate. In particolare, non dovrebbero impedire le esportazioni di tecnologia dell'informazione e della comunicazione impiegata per fini legittimi, compresa l'applicazione della legge e la ricerca sulla sicurezza di Internet. La Commissione, in stretta consultazione con gli Stati membri e i

portatori di interessi, svilupperà orientamenti a sostegno dell'applicazione pratica dei controlli.

- (6) Di conseguenza, è altresì opportuno rivedere la definizione di prodotti a duplice uso e introdurre una definizione di tecnologia di sorveglianza informatica. Dovrebbe inoltre essere chiarito che i criteri di valutazione per il controllo delle esportazioni di prodotti a duplice uso comprendono considerazioni riguardanti il possibile uso improprio collegato ad atti di terrorismo o a violazioni dei diritti umani.

↓ 428/2009 considerando 8
(adattato)
⇒ nuovo

- (7) Anche la trasmissione di software e di tecnologie ☒ a duplice uso ☒ mediante mezzi elettronici, fax o telefono verso destinazioni al di fuori della Comunità ☒ dell'Unione ☒ dovrebbe essere sottoposta a controllo. ⇒ Al fine di limitare gli oneri amministrativi a carico degli esportatori e delle autorità competenti degli Stati membri, la definizione di esportazione dovrebbe essere tuttavia rivista per escludere le trasmissioni che non pongono un grave rischio di proliferazione o di altro uso improprio contemplato dal presente regolamento. ⇐

⇓ nuovo

- (8) Poiché possono essere coinvolte nelle esportazioni di prodotti a duplice uso varie categorie di persone, comprese persone fisiche quali fornitori di servizi, ricercatori, consulenti e persone che trasmettono prodotti a duplice uso mediante mezzi elettronici, è opportuno che siano chiarite la definizione di esportatore e la sua applicazione alle persone fisiche.
- (9) L'ambito di applicazione dei "controlli onnicomprensivi" ("catch-all"), che si applicano in particolari circostanze ai prodotti a duplice uso non compresi negli elenchi, dovrebbe essere chiarito e armonizzato, e dovrebbe contemplare il rischio di terrorismo e violazioni dei diritti umani. L'applicazione efficace e coerente dei controlli in tutta l'Unione dovrebbe essere garantita tramite adeguati scambi di informazioni e consultazioni sui "controlli onnicomprensivi". Controlli onnicomprensivi mirati dovrebbero applicarsi anche, a determinate condizioni, alle esportazioni di tecnologia di sorveglianza informatica.
- (10) La definizione di intermediario dovrebbe essere rivista per evitare l'elusione dei controlli sulla fornitura di servizi di intermediazione da parte di persone cui si applica il diritto dell'Unione. I controlli sulla fornitura di servizi di intermediazione dovrebbero essere armonizzati per garantirne l'applicazione efficace e coerente in tutta l'Unione e dovrebbero inoltre applicarsi ai fini della prevenzione di atti di terrorismo e violazioni dei diritti umani.
- (11) Con l'entrata in vigore del trattato di Lisbona, è stato chiarito che la fornitura di servizi di assistenza tecnica che comporta un movimento transfrontaliero è di competenza dell'Unione. È pertanto opportuno chiarire quali controlli si applicano ai servizi di assistenza tecnica e introdurre una definizione di tali servizi. Per motivi di efficacia e coerenza, i controlli sulla fornitura di servizi di assistenza tecnica dovrebbero essere armonizzati e applicarsi anche ai fini della prevenzione di atti di terrorismo e violazioni dei diritti umani.

↓ 428/2009 considerando 16
(adattato)
⇒ nuovo

- (12) Il ~~presente~~ regolamento ~~☒~~ (CE) n. 428/2009 prevede ~~☒~~ ~~riguarda i prodotti che si limitano ad attraversare il territorio della Comunità, ossia i prodotti che non sono sottoposti ad altro regime o controllo doganale oltre a quello del transito esterno o che sono semplicemente introdotti in una zona franca o in un deposito franco e non devono essere iscritti in una contabilità di magazzino approvata. Pertanto, bisognerebbe prevedere~~ la possibilità che le autorità degli Stati membri vietino, a seconda dei casi, il transito di prodotti a duplice uso non ~~comunitari~~ ~~☒~~ unionali ~~☒~~ qualora abbiano fondati motivi di sospettare, in base ad intelligence o ad altre fonti, che i prodotti sono o possono essere destinati, in tutto o in parte, alla proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei loro vettori. ⇒ Per motivi di efficacia e coerenza, i controlli sul transito dovrebbero essere armonizzati e applicarsi anche ai fini della prevenzione di atti di terrorismo e violazioni dei diritti umani. ⇐
-

↓ 428/2009 considerando 5
(adattato)
⇒ nuovo

- (13) ⇒ Le condizioni e i requisiti per il rilascio delle licenze, compresi il periodo di validità e i tempi per il rilascio delle autorizzazioni specifiche e globali, dovrebbero essere armonizzati per evitare distorsioni della concorrenza e garantire l'applicazione coerente ed efficace dei controlli in tutta l'Unione. A tal fine, è altresì necessario provvedere a una chiara determinazione dell'autorità competente in tutte le situazioni di controllo. ⇐ La responsabilità delle decisioni in merito alle autorizzazioni di esportazione specifiche, globali o ~~☒~~ generali ~~☒~~ nazionali ~~generali~~, alle autorizzazioni ~~di~~ ~~☒~~ per ~~☒~~ servizi di intermediazione ⇒ e assistenza tecnica ⇐, ~~☒~~ nonché ~~☒~~ al transito di prodotti a duplice uso non ~~comunitario~~ ~~☒~~ unionali ~~☒~~ e alle autorizzazioni di trasferimento, nella Comunità, dei prodotti a duplice uso di cui all'allegato IV spetta alle autorità nazionali.
-

↓ nuovo

- (14) Dovrebbe essere introdotto un requisito standard di conformità sotto forma di "programmi interni di conformità" al fine di contribuire ad assicurare condizioni di parità tra gli esportatori e potenziare l'applicazione efficace dei controlli. Per motivi di proporzionalità, detto requisito dovrebbe applicarsi a modalità di controllo specifiche, ossia alle autorizzazioni globali e a determinate autorizzazioni generali di esportazione.
- (15) Dovrebbero essere introdotte autorizzazioni generali di esportazione dell'Unione supplementari al fine di ridurre gli oneri amministrativi a carico di imprese e autorità assicurando al contempo un livello adeguato di controllo dei pertinenti prodotti verso le pertinenti destinazioni. È altresì opportuno introdurre un'autorizzazione globale per grandi progetti al fine di adattare le condizioni per il rilascio delle licenze alle particolari esigenze del settore.

↓ 428/2009 considerando 7
(adattato)

- (16) Elenchi comuni di prodotti a duplice uso, di destinazioni e di ~~linee direttrici~~ ☒ orientamenti ☒ sono elementi essenziali per un regime di controllo delle esportazioni efficace.
-

↓ 428/2009 considerando 6
(adattato)
⇒ nuovo

- (17) Le decisioni relative all'aggiornamento dell'elenco comune di ~~beni~~ ☒ prodotti ☒ a duplice uso soggetti ai controlli sulle esportazioni ☒ di cui alla sezione A dell'allegato I dovrebbero ☒ ~~devono~~ essere conformi agli obblighi e agli impegni che gli Stati membri ☒ e l'Unione ☒ hanno assunto in quanto membri dei pertinenti regimi internazionali di non proliferazione e degli accordi in materia di controllo delle esportazioni, oppure a seguito della ratifica di pertinenti trattati internazionali. ⇒ Le decisioni relative all'aggiornamento dell'elenco comune di prodotti a duplice uso soggetti ai controlli sulle esportazioni di cui alla sezione B dell'allegato I, come la tecnologia di sorveglianza informatica, dovrebbero essere adottate in considerazione dei rischi che le esportazioni di detti prodotti possono porre relativamente alla perpetrazione di gravi violazioni dei diritti umani o del diritto umanitario internazionale o agli interessi essenziali in materia di sicurezza dell'Unione e dei suoi Stati membri. Le decisioni relative all'aggiornamento dell'elenco comune di prodotti a duplice uso soggetti ai controlli sulle esportazioni di cui alla sezione B dell'allegato IV dovrebbero essere adottate in considerazione degli interessi in materia di ordine pubblico e pubblica sicurezza degli Stati membri a norma dell'articolo 36 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Le decisioni relative all'aggiornamento degli elenchi comuni di prodotti e destinazioni di cui alle sezioni da A a J dell'allegato II dovrebbero essere adottate in considerazione dei criteri di valutazione di cui al presente regolamento. ⇐
-

↓ nuovo

- (18) Al fine di consentire all'Unione di adeguarsi prontamente al mutare delle circostanze concernenti la valutazione della sensibilità delle esportazioni nel quadro delle autorizzazioni generali di esportazione dell'Unione oltre che agli sviluppi tecnologici e commerciali, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo alla modifica dell'allegato I, sezione A, dell'allegato II, e dell'allegato IV, sezione B, del presente regolamento. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

↓ 428/2009 considerando 5
(adattato)
⇒ nuovo

- (19) Le disposizioni e le decisioni nazionali relative alle esportazioni di prodotti a duplice uso ~~devono~~ ☒ dovrebbero ☒ essere adottate nell'ambito della politica commerciale comune e, in particolare, del regolamento ~~(CEE) n. 2603/69 del Consiglio, del 20 dicembre 1969, relativo all'instaurazione di un regime comune applicabile alle esportazioni~~¹⁷ (UE) 2015/479 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁸.
⇒ L'applicazione efficace e coerente dei controlli in tutta l'Unione dovrebbe essere garantita tramite adeguati scambi di informazioni e consultazioni sulle disposizioni e sulle decisioni nazionali. ⇐

↓ 428/2009 considerando 4
(adattato)

- (20) L'esistenza di un sistema comune di controllo ~~e di politiche armonizzate di applicazione e controllo in tutti gli Stati membri~~ rappresenta un presupposto indispensabile per la libera circolazione dei prodotti a duplice uso all'interno della Comunità ☒ dell'Unione ☒.

↓ 428/2009 considerando 9

~~Occorre prestare particolare attenzione alle questioni relative alla riesportazione e all'uso finale.~~

↓ 428/2009 considerando 12
(adattato)
⇒ nuovo

- (21) A norma ed entro i limiti dell'articolo ~~30~~ ☒ 36 ☒ del trattato ☒ sul funzionamento dell'Unione europea ☒ e in attesa di un maggiore grado di armonizzazione, gli Stati membri mantengono il diritto di effettuare controlli sui trasferimenti di determinati prodotti a duplice uso all'interno della Comunità ☒ dell'Unione ☒ al fine di salvaguardare l'ordine pubblico o la pubblica sicurezza. ⇒ Per motivi di proporzionalità, i controlli sul trasferimento di prodotti a duplice uso all'interno dell'Unione dovrebbero essere rivisti al fine di ridurre al minimo gli oneri a carico di imprese e autorità. ⇐ ~~Tali controlli, essendo correlati all'efficacia dei controlli sulle esportazioni dalla Comunità,~~ ⇒ L'elenco dei prodotti soggetti a controlli sui trasferimenti all'interno dell'Unione di cui alla sezione B dell'allegato IV ⇐ dovrebbero essere periodicamente riesaminati dal Consiglio ⇒ alla luce degli sviluppi tecnologici e commerciali e per quanto riguarda la valutazione della sensibilità dei trasferimenti ⇐.

¹⁷ GU L 324 del 27.12.1969, pag. 25.

¹⁸ Regolamento (UE) 2015/479 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un regime comune applicabile alle esportazioni (GU L 83 del 27.3.2015, pag. 34).

↓ 428/2009 considerando 10
(adattato)
⇒ nuovo

- (22) Il 22 settembre 1998 i ~~rappresentanti degli~~ ☒ gli ☒ Stati membri e della ☒ la ☒ Commissione ~~europea~~ hanno firmato protocolli aggiuntivi ~~dei~~ ☒ ai ☒ rispettivi accordi di salvaguardia conclusi tra gli Stati membri, la Comunità europea dell'energia atomica e l'Agenzia internazionale per l'energia atomica, che, tra altre misure, obbligano gli Stati membri a fornire informazioni sui trasferimenti delle attrezzature e delle materie non nucleari specificate. ⇒ I controlli sui trasferimenti all'interno dell'Unione dovrebbero consentire agli Stati membri e all'Unione di adempiere ai loro obblighi a norma di detti accordi. ⇐

↓ 428/2009 considerando 18
(adattato)
⇒ nuovo

- ~~(23)~~ È opportuno arrivare a un'applicazione uniforme e coerente dei controlli in tutta l'UE, ☒ l'Unione ☒ per promuovere la sicurezza dell'Unione ~~europea~~ e internazionale e offrire parità di condizioni agli esportatori europei. È quindi opportuno, in linea con le raccomandazioni del piano d'azione di Salonicco e con le richieste della ☒ la ☒ strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa ~~adottata il 12 dicembre 2003~~, ampliare l'ambito di ☒ la portata della ☒ consultazione ⇒ e dello scambio di informazioni ⇐ tra gli Stati membri ~~prima di concedere un'autorizzazione di esportazione~~ ⇒ e la Commissione, e introdurre strumenti volti a sostenere lo sviluppo di una rete comune per il controllo delle esportazioni nell'Unione, ad esempio procedure elettroniche di rilascio delle licenze, gruppi di esperti tecnici e un meccanismo di coordinamento dell'applicazione. Sebbene le autorità doganali condividano determinate informazioni con le altre autorità doganali utilizzando un sistema di gestione del rischio conformemente alla normativa doganale dell'Unione, è altresì opportuno assicurare una stretta cooperazione tra le autorità preposte al rilascio delle licenze e le autorità doganali ⇐ . ~~Tale approccio offrirebbe, ad esempio, tra gli altri vantaggi, la garanzia che gli interessi vitali di sicurezza di uno Stato membro non siano minacciati da esportazioni provenienti da un altro Stato membro. Una maggiore convergenza delle condizioni di attuazione dei controlli nazionali sui prodotti a duplice uso non elencati nel presente regolamento e l'armonizzazione delle condizioni d'uso dei diversi tipi di autorizzazioni che possono essere concesse a norma del presente regolamento comporterebbero un'applicazione più uniforme e coerente dei controlli. Il miglioramento della definizione di trasferimenti immateriali di tecnologia, in modo da includere la messa a disposizione di tecnologia controllata alle persone stabilite al di fuori dell'UE, aiuterebbe gli sforzi intesi a promuovere la sicurezza come pure l'ulteriore allineamento delle modalità di scambio delle informazioni sensibili tra Stati membri a quelle dei regimi internazionali di controllo delle esportazioni, in particolare dando la possibilità di istituire un sistema elettronico sicuro per lo scambio d'informazioni tra Stati membri.~~

↓ nuovo

- (24) È opportuno chiarire che il trattamento e lo scambio di informazioni, nella misura in cui riguardano dati personali, dovrebbero rispettare la normativa applicabile sul trattamento e sullo scambio di dati personali conformemente alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁹ e al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio²⁰.
- (25) Le attività di comunicazione (*outreach*) rivolte al settore privato e la trasparenza sono elementi essenziali per un efficace regime di controllo delle esportazioni. È pertanto opportuno prevedere lo sviluppo continuo di orientamenti a sostegno dell'applicazione del presente regolamento, come pure la pubblicazione di una relazione annuale sull'attuazione dei controlli, in linea con la prassi attuale.

↓ 428/2009 considerando 13

- (26) Per garantire la corretta applicazione del presente regolamento, ciascuno Stato membro dovrebbe adottare misure intese a conferire adeguati poteri alle autorità competenti.

↓ 428/2009 considerando 19
⇒ nuovo

- (27) Ciascuno Stato membro dovrebbe stabilire sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive da applicare in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento. ⇒ È altresì opportuno introdurre disposizioni volte ad affrontare specificamente i casi di traffico illecito di prodotti a duplice uso al fine di sostenere l'applicazione efficace dei controlli. ⇐

↓ 428/2009 considerando 11
(adattato)

- (28) ~~La Comunità~~ ☒ L'Unione ☒ ha istituito un complesso organico di norme doganali contenute nel regolamento ~~(CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario~~²¹ (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio²² ("il codice doganale comunitario ☒ dell'Unione ☒"), ~~e nel regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione~~²³, ~~che attua il regolamento (CEE) n. 2913/92, i quali stabiliscono~~ ☒ il quale stabilisce ☒, tra l'altro, le disposizioni relative all'esportazione e ☒ alla ☒ riesportazione di ~~beni~~ ☒ merci ☒. Il presente

¹⁹ Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).

²⁰ Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).

²¹ ~~GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.~~

²² Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).

²³ ~~GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.~~

regolamento non pone alcuna restrizione ai poteri attribuiti e derivanti dal codice doganale ~~comunitario~~ ☒ dell'Unione ☒ e dalle relative disposizioni di applicazione.

↓ nuovo

- (29) I controlli sulle esportazioni hanno un impatto sulla sicurezza internazionale e sul commercio con i paesi terzi ed è pertanto opportuno sviluppare un dialogo e una cooperazione con i paesi terzi al fine di favorire condizioni di parità a livello globale e rafforzare la sicurezza internazionale.
- (30) È opportuno chiarire che il presente regolamento fa salva la decisione delegata della Commissione, del 15 settembre 2015²⁴, che integra la decisione n. 1104/2011/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e stabilisce norme specifiche per il controllo delle esportazioni di prodotti per il servizio pubblico regolamentato nell'ambito del programma Galileo.
- (31) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti, in particolare, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, segnatamente la libertà d'impresa,

↓ 428/2009 considerando 17

~~È opportuno inoltre introdurre controlli sulla fornitura dei servizi di intermediazione quando l'intermediario è stato informato dalle autorità nazionali competenti o è a conoscenza del fatto che tale fornitura potrebbe portare alla produzione di armi di distruzione di massa o dei loro vettori in un paese terzo.~~

↓ 428/2009 (adattato)
⇒ nuovo

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

OGGETTO E DEFINIZIONI

Articolo 1

Il presente regolamento istituisce un regime ~~comunitario~~ ☒ dell'Unione ☒ di controllo delle esportazioni, ~~del trasferimento,~~ dell'intermediazione ☒, dell'assistenza tecnica, ☒ e del transito ☒ e del trasferimento ☒ di prodotti a duplice uso.

Articolo 2

Ai fini del presente regolamento:

1) "prodotti a duplice uso" sono i prodotti, inclusi il software e le tecnologie, che possono avere un utilizzo sia civile sia militare; essi comprendono:

⇒ a) prodotti che possono essere impiegati per la progettazione, lo sviluppo, la produzione o l'uso di armi nucleari, chimiche e biologiche e dei loro vettori,

²⁴ C(2015) 6123 final.

compresi ☐ tutti i ~~beni~~ ☒ prodotti ☒ che possono avere sia un utilizzo non esplosivo sia un qualche impiego nella fabbricazione di armi nucleari o di altri congegni esplosivi nucleari;

↓ nuovo

b) tecnologia di sorveglianza informatica che può essere impiegata per commettere gravi violazioni dei diritti umani o del diritto umanitario internazionale, o che può rappresentare una minaccia per la sicurezza internazionale o gli interessi essenziali in materia di sicurezza dell'Unione e dei suoi Stati membri;

↓ 428/2009 (adattato)

2) "esportazione" è:

~~ia)~~ un regime di esportazione ai sensi dell'articolo ~~161~~ 269 del regolamento (CEE) n. 2913/92 (codice doganale comunitario ☒ dell'Unione ☒);

~~iib)~~ una riesportazione, ai sensi dell'articolo ~~182~~ 270, paragrafo 1, di detto ☒ del ☒ codice ☒ doganale dell'Unione ☒; ~~esclusi i prodotti in transito; e~~

↓ nuovo

c) un regime di perfezionamento passivo ai sensi dell'articolo 259 del codice doganale dell'Unione; e

↓ 428/2009 (adattato)

⇒ nuovo

~~iiid)~~ la trasmissione di software o di tecnologie mediante mezzi elettronici, compresi fax, telefono, posta elettronica o qualunque altro mezzo elettronico, verso una destinazione al di fuori della Comunità europea; ~~comprende la messa a disposizione in forma elettronica di tale software e tecnologie a persone giuridiche e fisiche e a consorzi al di fuori della Comunità.~~ ☒ dell'Unione ☒ L'esportazione include anche la trasmissione orale di tecnologia quando tale tecnologia è descritta al telefono;

3) "esportatore" è qualsiasi persona fisica o giuridica o consorzio:

~~ia)~~ per conto della quale è resa una dichiarazione di esportazione ☒ o di riesportazione ☒, vale a dire la persona che sia titolare del contratto concluso con il destinatario nel paese terzo e abbia ~~la facoltà~~ ☒ il potere ☒ di decidere l'invio di prodotti al di fuori del territorio doganale ~~della Comunità~~ ☒ dell'Unione ☒ al momento dell'accettazione della dichiarazione. Qualora non sia stato concluso alcun contratto, ~~o il titolare del contratto non agisca per proprio conto~~ l'esportatore è la persona che ha ~~la facoltà~~ ☒ il potere ☒ di decidere l'invio dei prodotti al di fuori del territorio doganale ~~della Comunità~~ ☒ dell'Unione ☒;

~~iib)~~ che decida di trasmettere o rendere disponibile software o tecnologie mediante mezzi elettronici, compresi fax, telefono, posta elettronica o qualunque altro mezzo elettronico verso ~~una destinazione~~ ☒ persone fisiche, giuridiche e consorzi ☒ al di fuori della Comunità ☒ dell'Unione ☒.

Qualora, ai sensi del contratto in base al quale è effettuata l'esportazione, titolare del diritto di disporre del prodotto a duplice uso risulti essere una persona non ☒ residente o ☒ stabilita ~~nella Comunità~~ ☒ nell'Unione ☒ , la qualità di esportatore è assunta dal contraente ☒ residente o ☒ stabilito ~~nella Comunità~~ ☒ nell'Unione. ☒

↓ nuovo

"Esportatore" è inoltre qualsiasi persona fisica che trasporta le merci da esportare se tali merci sono contenute nei bagagli personali della stessa ai sensi dell'articolo 1, punto 19, lettera b), del regolamento (UE) 2015/2446 del 28 luglio 2015²⁵;

↓ 428/2009 (adattato)

4) "dichiarazione di esportazione" è l'atto con il quale una persona manifesta, nelle forme e secondo le modalità prescritte, la volontà di ~~sottoporre~~ ☒ esportare ☒ un prodotto a duplice uso ☒ di cui al punto 1 ☒ al regime di esportazione;

↓ nuovo

5) "dichiarazione di riesportazione" è un atto ai sensi dell'articolo 5, punto 13, del codice doganale dell'Unione;

↓ 428/2009 (adattato)

☒ nuovo

56) "servizi di intermediazione" sono:

a) la negoziazione o l'organizzazione di ~~transazioni~~ ☒ operazioni ☒ dirette all'acquisto, alla vendita o alla fornitura di prodotti a duplice uso da un paese terzo a qualunque altro paese terzo;²⁵ o

b) la vendita o l'acquisto di prodotti a duplice uso ubicati in paesi terzi per il loro trasferimento verso un altro paese terzo.

Ai fini del presente regolamento, la sola fornitura di servizi ausiliari è esclusa dalla definizione. Per servizi ausiliari si intendono il trasporto, i servizi finanziari, l'assicurazione o ☒ la ☒ riassicurazione, o la pubblicità generica o ☒ la ☒ promozione;

67) "intermediario" è ~~qualsunque~~ ☒ qualsiasi ☒ persona fisica o giuridica o consorzio residenti o stabiliti in uno Stato membro ~~della Comunità~~ ☒ dell'Unione ☒ ☒ , o una persona giuridica o un consorzio posseduti o controllati da detta persona, oppure un'altra persona ☒ che svolga ~~i~~ servizi ☒ di intermediazione ☒ ~~definiti all'articolo 5 dalla Comunità~~ ☒ dall'Unione ☒ verso il territorio di un paese terzo;

²⁵ GU L 343 del 29.12.2015, pag. 1.

↓ nuovo

8) "assistenza tecnica" è qualsiasi supporto tecnico di riparazione, perfezionamento, fabbricazione, assemblaggio, prova, manutenzione o altro servizio tecnico e può assumere le seguenti forme: istruzione, pareri, formazione, trasmissione delle conoscenze o delle competenze operative o servizi di consulenza, comprese le forme orali di assistenza;

9) "fornitore di assistenza tecnica" è qualsiasi persona fisica o giuridica o consorzio residenti o stabiliti in uno Stato membro dell'Unione, o una persona fisica o un consorzio posseduti o controllati da detta persona, oppure un'altra persona che fornisca assistenza tecnica dall'Unione nel territorio di un paese terzo;

↓ 428/2009 (adattato)

⇒ nuovo

~~7~~10) "transito" è il trasporto di prodotti a duplice uso non comunitari ☒ unionali ☒ che entrano ~~e attraversano il~~ ☒ nel ☒ territorio doganale ~~della Comunità~~ ☒ dell'Unione e lo attraversano ☒ con una destinazione esterna ~~alla Comunità~~ ☒ all'Unione ☒ stessa; ⇒ , compresi i prodotti: ⇐

↓ nuovo

- a) vincolati al regime di transito esterno che si limitano ad attraversare il territorio doganale dell'Unione;
 - b) trasbordati all'interno di una zona franca o direttamente riesportati da una zona franca;
 - c) in custodia temporanea e direttamente riesportati da una struttura di custodia temporanea;
 - d) che sono stati introdotti nel territorio doganale dell'Unione a bordo della stessa nave o dello stesso aeromobile che li trasporterà al di fuori di tale territorio senza operazioni di scarico;
-

↓ 428/2009

~~8~~11) "autorizzazione di esportazione specifica" è un'autorizzazione concessa a uno specifico esportatore per un utilizzatore finale o destinatario di un paese terzo e riguardante uno o più prodotti a duplice uso;

↓ 428/2009 (adattato)

~~10~~12) "autorizzazione globale di esportazione" è un'autorizzazione concessa a un determinato esportatore per un tipo o una categoria di prodotti a duplice uso, che può essere valida per le esportazioni verso uno o più utilizzatori finali specifici ~~e/o~~ in uno o più paesi terzi specifici;

↓ nuovo

13) "autorizzazione per grandi progetti" è un'autorizzazione globale di esportazione concessa a un determinato esportatore per un tipo o una categoria di prodotti a duplice uso, che può essere valida per le esportazioni verso uno o più utilizzatori finali specifici in uno o più paesi terzi specifici per la durata di un progetto specifico il cui periodo di realizzazione è superiore a un anno;

↓ 1232/2011 articolo 1, punto 1
⇒ nuovo

~~9~~14) "autorizzazione generale di esportazione dell'Unione" è un'autorizzazione all'esportazione per le esportazioni verso determinati paesi di destinazione concessa a tutti gli esportatori che ne rispettino le condizioni e i requisiti d'uso elencati ~~negli allegati nelle sezioni~~ da ~~H-bis A~~ a ~~H-septies~~ ⇒ J ⇐ ~~dell'allegato II~~;

↓ nuovo

15) "autorizzazione generale di trasferimento dell'Unione" è un'autorizzazione per il trasferimento di determinati prodotti a duplice uso tra Stati membri, concessa a tutti gli operatori che ne rispettino le condizioni e i requisiti d'uso elencati nella sezione A dell'allegato IV;

↓ 428/2009 (adattato)
→₁ 1232/2011 articolo 1, punto 2

~~11~~16) "autorizzazione generale di esportazione nazionale" è un'autorizzazione all'esportazione ~~concessa a norma dell'articolo 9, paragrafo 2, e~~ definita dalla legislazione nazionale conformemente all'articolo ~~9~~10, paragrafo 6, e ~~alla sezione C~~ dell'allegato III ~~e~~;

~~12~~17) "territorio doganale dell'Unione ~~europea~~" è il territorio ai sensi dell'articolo ~~34~~ del codice doganale ~~comunitario~~ ☒ dell'Unione ☒ ;

~~13~~18) "prodotti a duplice uso non ~~comunitari~~ ☒ unionali ☒ " sono i prodotti che hanno lo status di merci non ~~comunitarie~~ ☒ unionali ☒ ai sensi dell'articolo ~~45, paragrafo~~ ☒ punto ☒ ~~824, del regolamento (CEE) n. 2913/92 (codice doganale comunitario)~~ ☒ dell'Unione ☒₁;

~~2~~19) ~~L'esportazione di prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco di cui all'allegato I è subordinata ad un'autorizzazione anche nel caso in cui il paese acquirente o il paese di destinazione siano soggetti ad~~ ☒ "embargo sugli armamenti" è ☒ un embargo sugli armamenti →₁ imposto da una decisione o ☒ da ☒ una posizione comune ← adottata dal Consiglio o ~~con~~ ☒ da ☒ una decisione dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), o ~~ad~~ un embargo sugli armamenti imposto da una risoluzione vincolante del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, ~~e qualora l'esportatore sia stato informato dalle autorità di cui al paragrafo 1 che detti prodotti sono o possono essere destinati, in tutto o in parte, a scopi militari.~~

~~20) Ai fini del presente paragrafo per "scopi militari" si intende~~ ☒ sono ☒ :

- a) l'inserimento in prodotti militari figuranti nell'elenco dei materiali di armamento degli Stati membri;
- b) ~~l'utilizzazione~~ ☒ l'uso ☒ di apparecchiature di produzione, ~~controlli~~ ☒ prova ☒ o analisi e loro componenti ai fini dello sviluppo, della produzione o della manutenzione dei prodotti militari figuranti nell'elenco summenzionato;
- c) ~~l'utilizzazione~~ ☒ l'uso ☒ di eventuali prodotti non finiti in un impianto per la produzione di prodotti militari figuranti nell'elenco summenzionato;

↓ nuovo

21) "tecnologia di sorveglianza informatica" sono prodotti appositamente progettati per consentire l'intrusione dissimulata in sistemi di informazione e telecomunicazione al fine di monitorare, estrarre, raccogliere e analizzare dati e/o neutralizzare o danneggiare i sistemi in questione. Sono compresi i prodotti correlati alle seguenti tecnologie e apparecchiature:

- a) apparecchiature di intercettazione delle telecomunicazioni mobili;
- b) software di intrusione;
- c) centri di controllo;
- d) sistemi di intercettazione legale e sistemi di conservazione dei dati;
- e) informatica forense;

22) "programma interno di conformità" sono procedure e mezzi efficaci, adeguati e proporzionati, comprese l'elaborazione, l'attuazione e l'applicazione di politiche, procedure, norme di condotta e misure di salvaguardia standardizzate per la conformità operativa, sviluppati dagli esportatori al fine di assicurare la conformità alle disposizioni nonché ai termini e alle condizioni delle autorizzazioni di cui al presente regolamento;

23) "atto di terrorismo" è un atto terroristico ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, della posizione comune 2001/931/PESC.

↓ 428/2009 (adattato)

CAPO II

AMBITO DI APPLICAZIONE

Articolo 3

1. L'esportazione dei prodotti a duplice uso compresi ~~nell'elenco~~ ☒ negli elenchi ☒ di cui all'allegato I è subordinata ad autorizzazione.
2. Può essere subordinata ad autorizzazione, a norma ~~degli articoli~~ ☒ dell'articolo ☒ 4 o 8, anche l'esportazione verso tutte o talune destinazioni di determinati prodotti a duplice uso non compresi ~~nell'elenco~~ ☒ negli elenchi ☒ di cui all'allegato I.

Articolo 4

1. L'esportazione di prodotti a duplice uso non compresi ~~nell'elenco~~ ☒ negli elenchi ☒ di cui all'allegato I è subordinata ad ~~un'~~autorizzazione nel caso in cui l'esportatore sia stato informato ~~dalle competenti autorità~~ ☒ dall'autorità competente ☒ ~~dello Stato membro in cui è stabilito~~ che detti prodotti sono o possono essere destinati, in tutto o in parte:

a) ad ~~una utilizzazione collegata~~ ☒ un uso collegato ☒ allo sviluppo, alla produzione, alla movimentazione, al funzionamento, alla manutenzione, alla conservazione, all'individuazione, all'identificazione o alla disseminazione di armi chimiche, biologiche o nucleari o di altri congegni esplosivi nucleari oppure allo sviluppo, alla produzione, alla manutenzione o alla conservazione di missili che possano essere utilizzati come vettori di tali armi;

↓ nuovo

b) a scopi militari se il paese acquirente o il paese di destinazione è soggetto a un embargo sugli armamenti;

↓ 428/2009 (adattato)

~~3. c) L'esportazione di prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco di cui all'allegato I è subordinata ad un'autorizzazione anche nel caso in cui l'esportatore sia stato informato dalle autorità di cui al paragrafo 1 che detti prodotti sono o possono essere destinati, in tutto o in parte, ad essere utilizzati~~ ☒ ad un uso ☒ come parti o componenti di prodotti militari, figuranti nell'elenco ☒ nazionale ☒ dei materiali di armamento ~~nazionale~~, che sono stati esportati dal territorio ~~dello~~ ☒ di uno ☒ Stato membro ~~in questione~~ senza autorizzazione o in violazione dell'autorizzazione prevista dalla legislazione nazionale dello stesso Stato membro;

↓ nuovo

d) all'uso da parte di persone che, in qualità di complici o responsabili, hanno ordinato o perpetrato gravi violazioni dei diritti umani o del diritto umanitario internazionale in situazioni di conflitto armato o repressione interna nel paese di destinazione finale, quali riconosciute dalle istituzioni pubbliche internazionali competenti o dalle autorità europee o nazionali competenti, e nel caso in cui sia stato accertato che l'utilizzatore finale proposto ha utilizzato detto prodotto o prodotti analoghi per ordinare o perpetrare gravi violazioni;

e) all'uso collegato ad atti di terrorismo.

↓ 428/2009 (adattato)

⇒ nuovo

42. Un esportatore, ☒ in quanto parte diligente, ☒ se ha conoscenza che i prodotti a duplice uso che intende esportare e che non sono compresi ~~nell'elenco~~ ☒ negli elenchi ☒ di cui all'allegato I sono destinati, in tutto o in parte, ad ~~una qualsiasi delle utilizzazioni~~ ☒ uno degli usi ☒ di cui al paragrafo 1, ~~2 e 3~~, deve informarne ~~le autorità~~ ☒ l'autorità competente ☒ ~~di cui al paragrafo 1~~, che ~~decideranno~~ ☒ deciderà ☒ in merito all'opportunità di sottoporre la suddetta esportazione ad autorizzazione.

~~5. Uno Stato membro può adottare o mantenere le disposizioni nazionali che subordinano ad autorizzazione l'esportazione di prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco di cui all'allegato I qualora l'esportatore abbia motivo di sospettare che i prodotti in questione siano o possano essere destinati, in tutto o in parte, ad uno degli usi di cui al paragrafo 1.~~

↓ nuovo

3. Le autorizzazioni per l'esportazione di prodotti non compresi negli elenchi sono concesse per prodotti e utilizzatori finali specifici. Le autorizzazioni sono concesse dall'autorità competente dello Stato membro in cui l'esportatore è residente o stabilito o, nel caso in cui l'esportatore sia una persona residente o stabilita al di fuori dell'Unione, dall'autorità competente dello Stato membro in cui sono ubicati i prodotti. Le autorizzazioni hanno validità su tutto il territorio dell'Unione. Le autorizzazioni sono valide per un anno e possono essere rinnovate dall'autorità competente.

↓ 428/2009 (adattato)

⇒ nuovo

~~64.~~ Uno Stato membro che, in applicazione delle disposizioni di cui ai paragrafi ~~da 1 a 5~~, 2 ⇒ e 3, ⇐ subordina ad autorizzazione l'esportazione di un prodotto a duplice uso non compreso ~~nell'elenco~~ ☒ negli elenchi ☒ di cui all'allegato I, ne informa, ~~se del caso,~~ ⇒ immediatamente ⇐ gli altri Stati membri e la Commissione ⇒ e fornisce loro tutte le informazioni pertinenti, in particolare riguardo ai prodotti e ai relativi utilizzatori finali ⇐. Gli altri Stati membri tengono nella dovuta considerazione tali informazioni e ⇒ comunicano entro dieci giorni lavorativi eventuali obiezioni all'imposizione dell'obbligo di autorizzazione. In casi eccezionali, qualsiasi Stato membro consultato può chiedere una proroga del termine di dieci giorni. Tuttavia la proroga non può superare i trenta giorni lavorativi. ⇐

⇒ Se non pervengono obiezioni, si considera che gli Stati membri consultati non abbiano obiezioni ed essi impongono obblighi di autorizzazione per tutte le "operazioni sostanzialmente analoghe". ⇐ ~~le trasmettono~~ ☒ Essi notificano ☒ alla loro amministrazione doganale e alle altre autorità nazionali competenti ⇒ gli obblighi di autorizzazione ⇐.

↓ nuovo

Se pervengono obiezioni da uno degli Stati membri consultati, l'obbligo di autorizzazione è revocato a meno che lo Stato membro che impone l'obbligo di autorizzazione non ritenga che l'esportazione potrebbe pregiudicare i suoi interessi essenziali in materia di sicurezza. In tal caso lo Stato membro può decidere di mantenere l'obbligo di autorizzazione. Ciò dovrebbe essere notificato immediatamente alla Commissione e agli altri Stati membri.

La Commissione e gli Stati membri tengono un registro aggiornato degli obblighi di autorizzazione.

~~75.~~ Le disposizioni di cui all'articolo ~~13~~15, paragrafi 1, 2 e da 5 a 7, si applicano ai casi relativi ai prodotti a duplice uso non compresi ~~nell'elenco~~ ☒ negli elenchi ☒ di cui all'allegato I.

~~86.~~ Il presente regolamento fa salvo il diritto degli Stati membri di adottare misure nazionali ai sensi dell'articolo ~~11~~10 del regolamento ~~(CEE) n. 2603/69~~(UE) 2015/479.

Articolo 5

1. I servizi di intermediazione relativi a prodotti a duplice uso ~~compresi nell'elenco di cui all'allegato I~~ sono subordinati ~~alla presentazione di un'autorizzazione~~ ☒ ad autorizzazione ☒ nel caso in cui l'intermediario sia stato informato ~~dalle competenti autorità~~ ☒ dall'autorità competente ☒ ~~dello Stato membro in cui è residente o stabilito~~ che detti prodotti sono o possono essere destinati, in tutto o in parte, ad uno degli usi di cui all'articolo 4, paragrafo 1.

2. Un intermediario, se ha conoscenza che i prodotti a duplice uso ~~compresi nell'elenco di cui all'allegato I~~ per i quali propone i servizi di intermediazione sono destinati, in tutto o in parte, ad uno degli usi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, deve informarne ~~le autorità competenti~~ ☒ l'autorità competente, ☒ che ~~decideranno~~ ☒ deciderà ☒ in merito all'opportunità di sottoporre i suddetti servizi di intermediazione ad autorizzazione.

~~2. Uno Stato membro può estendere l'applicazione del paragrafo 1 ai prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco, destinati agli usi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, e ai prodotti a duplice uso intesi agli scopi militari e alle destinazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2.~~

~~3. Uno Stato membro può adottare o mantenere le disposizioni nazionali che subordinano ad autorizzazione l'intermediazione di prodotti a duplice uso qualora l'intermediario abbia motivo di sospettare che i prodotti in questione siano o possano essere destinati ad uno degli usi di cui all'articolo 4, paragrafo 1.~~

~~4. Le disposizioni di cui all'articolo 8, paragrafi 2, 3 e 4, si applicano alle misure nazionali di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo.~~

Articolo 6

1. Il transito di prodotti a duplice uso non ~~comunitari~~ ☒ unionali ☒ ~~compresi nell'elenco di cui all'allegato I~~ può essere vietato ☒ in qualsiasi momento ☒ ~~dalle autorità competenti degli Stati membri~~ ☒ dall'autorità competente dello Stato membro ☒ in cui ~~il transito ha luogo~~ ☒ sono ubicati i prodotti ☒ nel caso in cui i prodotti siano o possano essere destinati, in tutto o in parte, ad uno degli usi di cui all'articolo 4, paragrafo 1. ~~Ai fini della decisione di divieto, gli Stati membri tengono conto degli obblighi e impegni assunti in quanto parti di trattati internazionali o membri di regimi internazionali di non proliferazione.~~

2. Prima di decidere se vietare o ~~meno~~ ☒ no ☒ il transito, ~~uno Stato membro può prevedere che le sue autorità competenti possano~~ ☒ l'autorità competente può ☒ , in singoli casi, subordinare ad autorizzazione il transito specifico di prodotti a duplice uso ~~compresi~~

~~nell'elenco di cui all'allegato I~~ nel caso in cui i prodotti siano o possano essere destinati, in tutto o in parte, agli usi di cui all'articolo 4, paragrafo 1.

↓ nuovo

L'autorità competente può imporre l'obbligo di autorizzazione:

- a) al dichiarante ai sensi dell'articolo 5, punto 15, del codice doganale dell'Unione;
- b) al trasportatore ai sensi dell'articolo 5, punto 40, del codice doganale dell'Unione;
- c) alla persona fisica che trasporta le merci da esportare se tali merci sono contenute nei bagagli personali della stessa ai sensi dell'articolo 1, punto 19, lettera b), del regolamento (UE) 2015/2446.

Articolo 7

1. La fornitura, diretta o indiretta, di assistenza tecnica relativa ai prodotti a duplice uso, o relativa alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di prodotti a duplice uso, è subordinata ad autorizzazione nel caso in cui il fornitore di assistenza tecnica sia stato informato dall'autorità competente che detti prodotti sono o possono essere destinati, in tutto o in parte, ad uno degli usi di cui all'articolo 4.

2. Un fornitore di assistenza tecnica, se ha conoscenza che i prodotti a duplice uso per i quali propone la fornitura di assistenza tecnica sono destinati, in tutto o in parte, ad uno degli usi di cui all'articolo 4, deve informarne l'autorità competente, che deciderà in merito all'opportunità di sottoporre la suddetta assistenza tecnica ad autorizzazione.

↓ 428/2009 (adattato)

⇒ nuovo

~~3. Uno Stato membro può estendere l'applicazione del paragrafo 1 ai prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco, destinati agli usi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, e ai prodotti a duplice uso intesi agli scopi militari e alle destinazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2.~~

~~4. Le disposizioni di cui all'articolo 8, paragrafi 2, 3 e 4, si applicano alle misure nazionali di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo.~~

Articolo 7

~~Il presente regolamento non si applica alla fornitura di servizi o alla trasmissione di tecnologie qualora esse comportino un movimento transfrontaliero di persone.~~

Articolo 8

1. Per motivi di ~~sicurezza~~ pubblica ☒ sicurezza ☒ o di rispetto dei diritti ~~dell'uomo~~ ☒ umani ☒, uno Stato membro può vietare l'esportazione di prodotti a duplice uso non compresi ~~nell'elenco~~ ☒ negli elenchi ☒ di cui all'allegato I o imporre per gli stessi un ~~requisito~~ ☒ obbligo ☒ di autorizzazione.

2. Gli Stati membri notificano alla Commissione $\Rightarrow$ e agli altri Stati membri $\Leftarrow$ le misure adottate ai sensi del paragrafo 1, immediatamente dopo la loro adozione, indicandone con precisione i motivi.

3. Gli Stati membri notificano inoltre immediatamente alla Commissione $\Rightarrow$ e agli altri Stati membri $\Leftarrow$ ogni modifica riguardante le misure adottate ai sensi del paragrafo 1.

4. La Commissione pubblica nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, serie C, le misure che le sono notificate ai sensi dei paragrafi 2 e 3.

Articolo ~~22~~ 9

1. Per il trasferimento all'interno ~~della Comunità~~ $\boxtimes$ dell'Unione $\boxtimes$ dei prodotti a duplice uso di cui ~~all'alla~~ ~~sezione B dell'allegato IV~~ è richiesta un'autorizzazione. ~~I prodotti di cui all'allegato IV, parte 2, non sono oggetto di un'autorizzazione generale.~~

2. Uno Stato membro può imporre ~~un~~ $\boxtimes$ un obbligo di $\boxtimes$ autorizzazione per il trasferimento di altri prodotti a duplice uso dal suo territorio verso un altro Stato membro se $\bar{x}$ al momento del trasferimento:

- all'operatore $\Rightarrow$ o allo Stato membro $\Leftarrow$ consta che la destinazione finale dei prodotti in questione si trova al di fuori ~~della Comunità~~ $\boxtimes$ dell'Unione $\boxtimes$, $\boxtimes$ e $\boxtimes$
- l'esportazione $\boxtimes$ a norma degli articoli 3, 4 o 8 $\boxtimes$ dei prodotti verso detta destinazione finale è soggetta ad $\boxtimes$ obbligo di $\boxtimes$ autorizzazione nello Stato membro dal quale i ~~beni~~ $\boxtimes$ prodotti $\boxtimes$ devono essere trasferiti, ~~a norma degli articoli 3, 4 o 8~~ e tale esportazione direttamente dal suo territorio non è consentita da un'autorizzazione generale o globale, $\boxtimes$ e $\boxtimes$
- i ~~beni~~ $\boxtimes$ prodotti $\boxtimes$ non devono essere sottoposti a ~~processi~~ $\boxtimes$ trasformazione $\boxtimes$ o a lavorazione $\boxtimes$ di cui all'articolo ~~24~~ $\boxtimes$ 60, paragrafo 2, $\boxtimes$ del codice doganale ~~comunitario~~ $\boxtimes$ dell'Unione $\boxtimes$ nello Stato membro verso il quale devono essere trasferiti.

~~3. L'autorizzazione di trasferimento deve essere richiesta nello Stato membro da cui devono essere trasferiti i prodotti a duplice uso.~~

~~4. Nei casi in cui la successiva esportazione dei prodotti a duplice uso sia già stata accettata dallo Stato membro dal quale i prodotti devono essere trasferiti, nell'ambito delle procedure di consultazione di cui all'articolo 11, viene immediatamente rilasciata all'operatore l'autorizzazione di trasferimento, a meno che le circostanze non siano cambiate significativamente.~~

~~53.~~ Gli Stati membri che adottano leggi che impongono tale ~~requisito~~ $\boxtimes$ obbligo $\boxtimes$ informano $\Rightarrow$ immediatamente $\Leftarrow$ la Commissione e gli altri Stati membri delle misure adottate. La Commissione pubblica tali informazioni nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, serie C.

~~64.~~ Le ~~disposizioni~~ $\boxtimes$ misure $\boxtimes$ adottate ai sensi dei paragrafi 1 e 2 non implicano alcun controllo alle frontiere interne ~~della Comunità~~ $\boxtimes$ dell'Unione $\boxtimes$, ma unicamente controlli effettuati nell'ambito delle normali procedure di controllo applicate in modo non discriminatorio in tutto il territorio ~~della Comunità~~ $\boxtimes$ dell'Unione $\boxtimes$.

~~75.~~ L'applicazione delle misure adottate ai sensi dei paragrafi 1 e 2 non può in nessun caso avere come conseguenza che i trasferimenti di un determinato prodotto da uno Stato membro ad un altro siano subordinati a condizioni più restrittive di quelle imposte per le esportazioni dello stesso prodotto verso paesi terzi.

96. Uno Stato membro può prescrivere nella legislazione nazionale che per i trasferimenti ~~intracomunitari~~ ☒ all'interno dell'Unione ☒ da detto Stato membro di prodotti elencati nell'allegato I, sezione A, ☒ categoria 5, ☒ parte 2, ~~categoria 5~~, e che non sono elencati nell'allegato IV, sezione B, debbano essere fornite alle autorità competenti dello Stato stesso ☒ Stato membro ☒ informazioni supplementari concernenti i prodotti in questione.

107. I documenti commerciali pertinenti relativi a trasferimenti all'interno ~~della Comunità~~ ☒ dell'Unione ☒ dei prodotti a duplice uso elencati nell'allegato I indicano chiaramente che i prodotti in questione sono soggetti a controllo se esportati ~~dalla Comunità~~ ☒ dall'Unione ☒ . Tra i documenti commerciali pertinenti figurano in particolare eventuali contratti di vendita, conferme dell'ordine, fatture e ~~ed~~ avvisi di spedizione.

CAPO III

AUTORIZZAZIONI ~~ALL'~~ ☒ DI ☒ ESPORTAZIONE E AUTORIZZAZIONI ~~DI~~ ☒ PER ☒ SERVIZI DI INTERMEDIAZIONE ☒ , ASSISTENZA TECNICA E TRASFERIMENTO ☒

Articolo 9 10

↓ nuovo

1. Il presente regolamento istituisce le seguenti autorizzazioni di esportazione:

- a) autorizzazioni di esportazione specifiche;
- b) autorizzazioni globali di esportazione, comprese autorizzazioni globali di esportazione per grandi progetti;
- c) autorizzazioni generali di esportazione nazionali;

↓ 1232/2011 articolo 1, punto 3, lettera a) (adattato)
⇒ nuovo

1-d) ~~Il presente regolamento istituisce, per talune esportazioni, un'autorizzazione generale~~ ☒ autorizzazioni generali ☒ di esportazione dell'Unione, come indicato ~~negli allegati nelle sezioni da II bis A a II septies~~ ⇒ J ⇐ dell'allegato II.

Tutte le autorizzazioni hanno validità su tutto il territorio ~~della Comunità~~ ☒ dell'Unione ☒ .

↓ nuovo

2. L'autorità competente dello Stato membro in cui l'esportatore è residente o stabilito è responsabile del rilascio delle autorizzazioni specifiche e globali e delle autorizzazioni generali di esportazione nazionali, nonché di tutte le altre decisioni riguardanti l'applicazione del presente regolamento agli esportatori residenti o stabiliti nel suo territorio.

Nel caso in cui l'esportatore sia residente o stabilito al di fuori del territorio dell'Unione, l'autorità competente dello Stato membro in cui i prodotti sono ubicati è responsabile del rilascio delle autorizzazioni specifiche e globali, nonché di tutte le altre decisioni riguardanti l'applicazione del presente regolamento.

↓ 428/2009 (adattato)
⇒ nuovo

~~Articolo 14~~

~~4.~~ Tutte le autorizzazioni di esportazione specifiche e globali ~~e le autorizzazioni per i servizi di intermediazione~~ sono rilasciate ⇒ , ove possibile, ⇐ ~~per iscritto o~~ con mezzi elettronici su formulari contenenti almeno tutti gli elementi e nell'ordine definito nei modelli che compaiono nella sezione A agli allegati dell'allegato III a e III b.

↓ nuovo

3. Le autorizzazioni di esportazione specifiche e le autorizzazioni globali di esportazione sono valide per un anno e possono essere rinnovate dall'autorità competente. Le autorizzazioni globali di esportazione per grandi progetti sono valide per la durata stabilita dall'autorità competente.

↓ 428/2009 (adattato)

~~2. Per tutte le altre operazioni di esportazione per cui è richiesta un'autorizzazione ai sensi del presente regolamento, tale autorizzazione è concessa dalle autorità competenti dello Stato membro in cui è stabilito l'esportatore. Fatte salve le restrizioni di cui al paragrafo 4, questa autorizzazione può essere specifica, globale o generale.~~

4. Gli esportatori mettono a disposizione ~~delle autorità competenti~~ ☒ dell'autorità competente ☒ tutte le informazioni pertinenti necessarie ~~relativamente alla~~ ☒ ai fini della ☒ loro ~~domanda~~ ☒ richiesta ☒ di autorizzazione ☒ di esportazione ☒ specifica o globale ~~di esportazione~~, in modo da fornire informazioni complete ~~alle autorità nazionali competenti~~ in particolare per quanto riguarda l'utilizzatore finale, il paese di destinazione e l'uso finale del prodotto esportato.

Se del caso, ~~l'autorizzazione può~~ ☒ le autorizzazioni possono ☒ essere ~~subordinate~~ ☒ subordinate ☒ ad una dichiarazione relativa all'uso finale.

↓ nuovo

Le autorizzazioni globali di esportazione sono subordinate all'attuazione, da parte dell'esportatore, di un efficace programma interno di conformità. L'esportatore riferisce inoltre all'autorità competente, almeno una volta l'anno, in merito all'uso di dette autorizzazioni; la relazione comprende almeno le seguenti informazioni:

- a) la descrizione dei prodotti a duplice uso, compresa l'indicazione della voce corrispondente nella sezione A dell'allegato I;
- b) la quantità e il valore dei prodotti a duplice uso;
- c) il nominativo e l'indirizzo del destinatario;
- d) qualora siano conosciuti, l'uso finale e l'utilizzatore finale dei prodotti a duplice uso.

↓ 428/2009 (adattato)

⇒ nuovo

~~2. A~~ ☒ Su ☒ richiesta degli esportatori, le autorizzazioni ☒ globali ☒ di esportazione globali che contengono limitazioni quantitative ~~possono essere~~ ☒ sono ☒ suddivise.

~~35. Gli~~ ☒ Le autorità competenti degli ☒ Stati membri trattano le ~~domande~~ ☒ richieste ☒ di autorizzazioni specifiche o globali entro un termine che deve essere determinato dalla legislazione o prassi nazionale. ⇒ Le autorità competenti forniscono alla Commissione tutte le informazioni relative ai tempi medi per il trattamento delle domande di autorizzazione necessarie per la preparazione della relazione annuale di cui all'articolo 24, paragrafo 2. ⇐

~~46.~~ Le autorizzazioni generali di esportazione nazionali:

↓ 1232/2011 articolo 1, punto 3, lettera b)

a) escludono dal proprio ambito di applicazione i prodotti elencati ~~nella~~ nella sezione K dell'allegato II ~~ecies~~;

↓ 428/2009 (adattato)

→₁ 1232/2011 articolo 1, punto 3, lettera c)

b) sono definite dalla legislazione o prassi nazionale. Possono essere utilizzate da tutti gli esportatori stabiliti o residenti nello Stato membro che rilascia tali autorizzazioni ~~qualora~~ ☒ purché ☒ soddisfino i requisiti stabiliti nel presente regolamento e nella legislazione nazionale complementare. Sono rilasciate conformemente alle indicazioni di cui alla sezione C dell'allegato III ~~e e alla legislazione o prassi nazionale~~.

Gli Stati membri notificano immediatamente alla Commissione le autorizzazioni generali di esportazione nazionali rilasciate o modificate. La Commissione pubblica tali notifiche nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, serie C;

c) non possono essere utilizzate qualora l'esportatore sia stato informato ~~dalle sue autorità~~ ☒ dall'autorità competente ☒ del fatto che i prodotti in questione sono o possono essere destinati, in tutto o in parte, ad ~~una qualsiasi delle utilizzazioni~~ ☒ uno degli usi ☒ di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 3 o paragrafo 2 in un paese soggetto ad un embargo sugli armamenti →₁ imposto da una decisione o una ~~posizione comune~~ ← adottata dal Consiglio o con una decisione dell'OSCE o ad un embargo sugli armamenti imposto da una risoluzione vincolante del Consiglio di ~~sicurezza delle Nazioni Unite~~, ☒ o ☒ qualora l'esportatore sia a conoscenza del fatto che detti prodotti sono destinati ~~alle utilizzazioni summenzionate~~ ☒ agli usi summenzionati ☒.

~~5. Gli Stati membri mantengono o introducono nelle loro rispettive legislazioni nazionali la possibilità di concedere un'autorizzazione di esportazione globale.~~

↓ 1232/2011 articolo 1, punto 3, lettera a) (adattato)

7. Le autorità competenti dello Stato membro in cui è stabilito l'esportatore possono vietare a quest'ultimo di ricorrere a tali autorizzazioni qualora vi sia un ragionevole sospetto circa la sua capacità di rispettare tale autorizzazione o una disposizione della normativa in materia di controllo delle esportazioni.

Le autorità competenti degli Stati membri procedono a scambi di informazioni sugli esportatori ☒ che sono stati ☒ privati del diritto di ricorrere a un'autorizzazione generale di esportazione dell'Unione, a meno che non stabiliscano che l'esportatore non tenterà di esportare prodotti a duplice uso attraverso un altro Stato membro. A tale fine si ricorre al sistema di cui all'articolo ~~1920~~, paragrafo ~~43~~.

↓ 428/2009 (adattato)
⇒ nuovo

Articolo ~~10~~ 11

1. Le autorizzazioni ~~di~~ ☒ per ☒ servizi di intermediazione ⇒ e assistenza tecnica ⇐ ai sensi del presente regolamento sono rilasciate ~~dalle autorità competenti degli Stati membri~~ ☒ dall'autorità competente dello Stato membro ☒ in cui l'intermediario ⇒ o il fornitore di assistenza tecnica ⇐ è residente o stabilito.

↓ nuovo

Nel caso in cui l'intermediario o il fornitore di assistenza tecnica sia residente o stabilito al di fuori del territorio dell'Unione, le autorizzazioni per servizi di intermediazione e assistenza tecnica ai sensi del presente regolamento sono rilasciate dall'autorità competente dello Stato membro in cui è stabilita la società madre dell'intermediario o del fornitore di assistenza tecnica, o in alternativa dall'autorità competente dello Stato membro a partire dal quale saranno forniti i servizi di intermediazione o l'assistenza tecnica.

↓ 428/2009 (adattato)
⇒ nuovo

~~2. Tali~~ ☒ Le ☒ autorizzazioni ☒ per servizi di intermediazione ☒ ⇒ e assistenza tecnica ⇐ sono rilasciate per una determinata quantità di prodotti specifici ~~circolanti tra due o più paesi terzi~~. L'ubicazione dei prodotti nei paesi terzi d'origine, l'utilizzatore finale e il luogo esatto in cui ~~è stabilito~~ ☒ si trova ☒ devono essere chiaramente precisati. Le autorizzazioni hanno validità su tutto il territorio ~~della Comunità~~ ☒ dell'Unione ☒.

~~23.~~ Gli intermediari ⇒ e i fornitori di assistenza tecnica ⇐ mettono a disposizione ~~delle autorità competenti~~ ☒ dell'autorità competente ☒ tutte le informazioni pertinenti necessarie ~~relativamente alla~~ ☒ ai fini della ☒ loro ~~domanda~~ ☒ richiesta ☒ di autorizzazione ~~di servizi di intermediazione~~ ai sensi del presente regolamento, segnatamente i dati specifici relativi all'ubicazione dei prodotti a duplice uso ~~nel paese terzo d'origine~~, una chiara descrizione dei prodotti e della quantità interessata, i terzi ~~implicati nella transazione~~ ☒ coinvolti nell'operazione ☒, il paese terzo di destinazione, l'utilizzatore finale in tale paese e il luogo esatto in cui ~~è stabilito~~ ☒ si trova ☒.

~~34.~~ ~~Le autorità competenti degli~~ ~~Gli Stati membri trattano le~~ ~~domande~~ ~~richieste~~ ~~di autorizzazione~~ ~~per~~ ~~servizi di intermediazione~~ ~~e assistenza tecnica~~ ~~entro un termine~~ ~~che deve essere determinato dalla legislazione o prassi nazionale~~ ~~e alle condizioni~~ ~~di cui all'articolo 10, paragrafo 5~~ .

↓ nuovo

5. Tutte le autorizzazioni per servizi di intermediazione e assistenza tecnica sono rilasciate, ove possibile, con mezzi elettronici su formulari contenenti almeno tutti gli elementi e nell'ordine definito nei modelli di cui alla sezione B dell'allegato III.

Articolo 12

Il presente regolamento istituisce l'autorizzazione generale di trasferimento dell'Unione di cui alla sezione A dell'allegato IV per i trasferimenti tra Stati membri di prodotti a duplice uso compresi nell'elenco di cui alla sezione B dell'allegato IV.

↓ 428/2009 (adattato)
→₁ 1232/2011 articolo 1, punto 4
→₂ 1232/2011 articolo 1, punto 5
⇒ nuovo

Articolo ~~11~~ 13

1. Se i prodotti a duplice uso₁ per i quali è stata ~~chiesta~~ ~~richiesta~~ ~~un'autorizzazione~~ di esportazione specifica verso una destinazione che non figura nella sezione A dell'→₁ allegato II ~~bis~~, o verso tutte le destinazioni₂ nel caso dei prodotti a duplice uso che figurano nella sezione B dell'allegato IV, ~~si trovano o si troveranno~~ ~~sono o saranno~~ ubicati ~~in uno o più Stati membri diversi da quello nel quale è stata presentata la richiesta, tale circostanza deve essere indicata nella richiesta.~~ ~~Le autorità competenti~~ ~~L'autorità competente~~ dello Stato membro al quale l'autorizzazione viene richiesta ~~consultano~~ ~~consulta~~ immediatamente le ~~corrispondenti~~ autorità competenti dello Stato membro o degli Stati membri in questione e ~~forniscono~~ ~~fornisce~~ loro le informazioni pertinenti. Lo Stato membro o gli Stati membri consultati comunicano, entro dieci giorni lavorativi, le loro eventuali obiezioni nei confronti del rilascio dell'autorizzazione. La comunicazione di obiezioni vincola lo Stato membro cui è stata fatta la richiesta.

Se non pervengono obiezioni entro dieci giorni lavorativi, si considera che lo Stato membro o gli Stati membri consultati non ~~hanno~~ ~~abbiano~~ obiezioni.

In casi eccezionali, qualsiasi Stato membro consultato può chiedere la proroga del termine di dieci giorni. Tuttavia la proroga non può superare i trenta giorni lavorativi.

2. Qualora un'esportazione possa recare pregiudizio a interessi ~~vitali~~ ~~essenziali~~ in materia di sicurezza di uno Stato membro, questo può chiedere ad un altro Stato membro di non concedere l'autorizzazione di esportazione, oppure, qualora siffatta autorizzazione sia stata concessa, chiederne l'annullamento, la sospensione, la modifica o la revoca. Lo Stato membro che ha ricevuto la richiesta avvia immediatamente con lo Stato membro richiedente consultazioni di natura non vincolante, che dovranno terminare entro dieci giorni lavorativi. Qualora lo Stato membro che ha ricevuto la richiesta decida di ~~rilasciare~~ ~~concedere~~ l'autorizzazione, ciò va notificato alla Commissione e agli altri Stati membri utilizzando il sistema elettronico di cui all'articolo ~~1320~~, paragrafo ~~63~~.

Articolo ~~12~~ 14

1. Ai fini del rilascio di un'autorizzazione di esportazione specifica o globale o di un'autorizzazione ~~di~~ ☒ per ☒ servizi di intermediazione ☒ o assistenza tecnica ☒ ai sensi del presente regolamento ☒ , o ai fini di un divieto di transito, ☒ le autorità competenti degli ☒ ~~gli~~ Stati membri tengono conto ~~di tutti i fattori pertinenti, tra cui~~ ☒ dei seguenti criteri ☒ :

a) ☒ gli obblighi e gli impegni internazionali dell'Unione e degli Stati membri, in particolare ☒ gli obblighi e gli impegni che ciascuno di ~~loro~~ ☒ essi ☒ ha assunto in qualità di membro dei pertinenti regimi internazionali di non proliferazione e di accordi per il controllo delle esportazioni o con la ratifica dei pertinenti trattati internazionali, ☒ e ☒ ~~b)~~ gli obblighi derivanti dalle sanzioni imposte con ☒ una decisione o una posizione comune ☒ adottata dal Consiglio o con una decisione dell'OSCE o con una risoluzione vincolante del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite;

☒ nuovo

b) il rispetto dei diritti umani nel paese di destinazione finale e il rispetto del diritto umanitario internazionale da parte di detto paese;

c) la situazione interna nel paese di destinazione finale: le autorità competenti non autorizzeranno le esportazioni che potrebbero provocare o prolungare conflitti armati o inasprire tensioni o conflitti esistenti nel paese di destinazione finale;

d) il mantenimento della pace, della sicurezza e della stabilità regionali;

☒ 428/2009

☒ nuovo

~~ee)~~ considerazioni di politica estera e di sicurezza nazionale, comprese ☒ la sicurezza degli Stati membri e dei territori le cui relazioni esterne rientrano nella competenza di uno Stato membro e la sicurezza dei paesi amici e alleati ☒ ~~quelle cui si applica la posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio, dell'8 dicembre 2008, che definisce norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari~~²⁶;

~~ef)~~ considerazioni sul previsto uso finale e sul rischio di sviamenti di destinazione ☒ , compresa l'esistenza di un rischio che i prodotti a duplice uso subiscano uno sviamento di destinazione o siano riesportati a condizioni non ammissibili ☒ .

~~2. Oltre ai criteri di cui al paragrafo 1, al momento di valutare una richiesta di autorizzazione globale di esportazione, gli Stati membri tengono conto dell'applicazione, da parte dell'esportatore, di mezzi e procedure proporzionati e adeguati atti a garantire il rispetto delle disposizioni e degli obiettivi del presente regolamento e dei termini e delle condizioni dell'autorizzazione.~~

²⁶

G.U.L. 335 del 13.12.2008, pag. 99.

↓ nuovo

2. La Commissione e il Consiglio mettono a disposizione orientamenti e/o raccomandazioni per assicurare valutazioni comuni dei rischi da parte delle autorità competenti degli Stati membri per l'attuazione di detti criteri.

↓ 428/2009 (adattato)

⇒ nuovo

Articolo ~~13~~ 15

1. Le autorità competenti degli Stati membri possono, ai sensi del presente regolamento, negare l'autorizzazione di esportazione e annullare, sospendere, modificare o revocare un'autorizzazione ☒ di esportazione ☒ da esse già rilasciata. In caso di rifiuto, annullamento, sospensione, limitazione sostanziale o revoca dell'autorizzazione di esportazione oppure quando hanno stabilito che l'esportazione prevista non deve essere autorizzata, esse ~~lo notificano~~ ☒ ne danno notifica ☒ alle autorità competenti degli altri Stati membri e alla Commissione e comunicano loro le informazioni pertinenti. In caso di sospensione di un'autorizzazione di esportazione da parte ~~delle autorità competenti~~ ☒ dell'autorità competente ☒ di uno Stato membro, ~~al termine del periodo di sospensione,~~ agli ☒ la valutazione finale è comunicata alle autorità competenti degli altri ☒ Stati membri e alla Commissione ☒ al termine del periodo di sospensione ☒ ~~è comunicata la valutazione finale.~~

2. Le autorità competenti degli Stati membri ~~riesaminano~~ ☒ riesaminano ☒ i dinieghi delle autorizzazioni notificati a norma del paragrafo 1 entro tre anni dalla notifica e li revocano, modificano o rinnovano. Le autorità competenti degli Stati membri notificheranno quanto prima i risultati del riesame alle autorità competenti degli altri Stati membri e alla Commissione. I dinieghi non revocati rimangono validi ⇒ e sono riesaminati entro tre anni dal rinnovo ⇐.

3. Le autorità competenti degli Stati membri notificano ~~senza ritardo~~ ☒ immediatamente ☒ agli Stati membri e alla Commissione le loro decisioni di divieto di transito di prodotti a duplice uso ~~compresi nell'elenco di cui all'allegato I,~~ prese a norma dell'articolo 6. Tali notifiche conterranno tutte le informazioni pertinenti, inclusa la classificazione del prodotto, i suoi parametri tecnici, il paese di destinazione e l'utilizzatore finale.

4. I paragrafi 1 e 2 si applicano anche alle autorizzazioni ~~di~~ ☒ per ☒ servizi di intermediazione ⇒ e assistenza tecnica ⇐.

5. ~~Prima che le autorità competenti~~ ☒ L'autorità competente ☒ di uno Stato membro, ~~in ottemperanza al presente regolamento, rilascino~~ ☒ prima di rilasciare ☒ un'autorizzazione di esportazione o ~~di~~ ☒ per ☒ servizi di intermediazione ⇒ o assistenza tecnica, ⇐ o ~~decidano~~ ☒ di decidere ☒ in merito ad un transito ☒ in ottemperanza al presente regolamento ☒, ~~esse esaminano~~ ☒ esamina ☒ tutti i dinieghi validi o le decisioni ~~di~~ ☒ relative al ☒ divieto di transito di prodotti a duplice uso compresi ~~nell'elenco~~ ☒ negli elenchi ☒ di cui all'allegato I, prese ai sensi del presente regolamento, per accertare se un'autorizzazione o un transito siano stati negati dalle autorità competenti di un altro Stato membro o di altri Stati membri per ~~una transazione essenzialmente~~ ☒ un'operazione sostanzialmente ☒ identica (cioè ~~con~~ ☒ riguardante ☒ un prodotto con parametri o caratteristiche tecniche ~~essenzialmente~~ ☒ sostanzialmente ☒ identici e lo stesso utilizzatore finale o destinatario). Essae consultano ~~prima~~ ☒ in primo luogo ☒ le autorità competenti

dello Stato membro o degli Stati membri che ~~avevano~~ ☒ hanno ☒ emesso tali dinieghi o decisioni di divieto di transito di cui ai paragrafi 1 e 3. Se a seguito di tale consultazione, ~~le autorità~~ ☒ l'autorità competente ☒ dello Stato membro ~~decide~~ ☒ decide ☒ di rilasciare l'autorizzazione o permettere il transito, ~~esse~~ ☒ essa ☒ ne ~~informano~~ ☒ informa ☒ le autorità competenti degli altri Stati membri e la Commissione, fornendo tutte le informazioni pertinenti per giustificare la ~~loro~~ ☒ sua ☒ decisione.

↓ 1232/2011 articolo 1, punto 6

6. Tutte le notifiche necessarie ai sensi del presente articolo sono effettuate mediante mezzi elettronici sicuri, compreso il sistema di cui all'articolo ~~1920~~, paragrafo ~~43~~.

↓ 428/2009 (adattato)

7. Tutte le informazioni scambiate ai sensi delle disposizioni del presente articolo rispettano le disposizioni di cui all'articolo ~~19~~ ~~20~~, paragrafo ~~3, 4 e 64~~, in materia di riservatezza delle informazioni.

CAPO IV

~~AGGIORNAMENTO DELL'ELENCO~~ ☒ **MODIFICA DEGLI ELENCHI** ☒ **DEI PRODOTTI A DUPLICE USO** ☒ **E DELLE DESTINAZIONI** ☒

Articolo ~~15~~ ~~16~~

↓ 599/2014 articolo 1, punto 3

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

↓ nuovo

2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati al fine di modificare gli elenchi di prodotti a duplice uso di cui all'allegato I e alla sezione B dell'allegato IV, come segue:

↓ 428/2009 (adattato)

⇒ nuovo

~~1.a)~~ ~~L'~~elenco di prodotti a duplice uso di cui alla sezione A ~~ed~~ dell'allegato I è ~~aggiornato~~ ☒ modificato ☒ conformemente ai pertinenti obblighi e impegni, e relative modifiche, accettati dagli Stati membri ~~⇒~~ e dall'Unione ~~⇐~~ in qualità di membri di regimi internazionali di non proliferazione e di accordi in materia di controllo delle esportazioni o a seguito della ratifica di pertinenti trattati internazionali. ☒ Nel caso in cui la modifica della sezione A dell'allegato I riguardi prodotti a duplice uso elencati anche nell'allegato II ☒ ~~⇒~~ e nella sezione B dell'allegato IV, ~~⇐~~ ☒ tali allegati sono modificati di conseguenza; ☒

↓ nuovo

b) l'elenco di prodotti a duplice uso di cui alla sezione B dell'allegato I può essere modificato se ciò si rende necessario a causa dei rischi che le esportazioni di detti prodotti possono porre per quanto riguarda la perpetrazione di gravi violazioni dei diritti umani o del diritto umanitario internazionale o gli interessi essenziali in materia di sicurezza dell'Unione e dei suoi Stati membri;

↓ 428/2009 (adattato)

~~2.c)~~ ☒ l'elenco di prodotti a duplice uso di cui alla sezione B dell'allegato ~~I~~ ☒ L'allegato IV, che è un sottoinsieme della sezione A dell'allegato I, è ~~aggiornato~~ ☒ modificato ☒ in relazione all'articolo ~~30~~ ☒ 36 ☒ del trattato ~~che istituisce la Comunità~~ ☒ sul funzionamento dell'Unione ☒ europea, vale a dire agli interessi degli Stati membri in materia di ordine pubblico e di pubblica sicurezza.

↓ 599/2014 articolo 1, punto 2
(adattato)

~~3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 23 bis riguardo all'aggiornamento dell'elenco dei prodotti a duplice uso di cui all'allegato I. L'aggiornamento dell'allegato I avviene all'interno dell'ambito di applicazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Nel caso in cui l'aggiornamento dell'allegato I riguardi prodotti a duplice uso elencati anche negli allegati da II bis a II octies o nell'allegato IV, tali allegati sono modificati di conseguenza.~~

↓ 599/2014 articolo 1, punto 1
(adattato)
⇒ nuovo

~~3. Per garantire che le autorizzazioni generali di esportazione dell'Unione di cui agli allegati da II bis a II septies coprano solo le operazioni a basso rischio, a~~ Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati ~~conformemente all'articolo 23 bis~~ per ☒ modificare l'allegato II ☒ ⇒ mediante l'aggiunta o ☒ eliminare ☒ l'eliminazione di ☒ ⇒ prodotti o ☒ destinazioni dall'ambito di applicazione ~~di tali~~ ☒ delle ☒ autorizzazioni generali di esportazione dell'Unione ☒ di cui all'allegato II ☒ ⇒ in base ai criteri di cui all'articolo 14 ☒ ~~se tali destinazioni diventano soggette a un embargo sugli armamenti di cui all'articolo 4, paragrafo 2. Qualora, in caso di tale embargo sugli armamenti,~~ motivi imperativi di urgenza richiedano la ~~rimozione~~ ☒ soppressione ☒ di determinate destinazioni dall'ambito di applicazione di un'autorizzazione generale di esportazione dell'Unione, la procedura di cui all'articolo ~~23 ter~~ 17 si applica agli atti delegati adottati ai sensi del presente paragrafo.

~~Articolo 23 bis~~

~~24.~~ Il potere di adottare atti delegati di cui all'~~presente~~ articolo ~~9, paragrafo 1, e all'articolo 15, paragrafo 3,~~ è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere ~~dal 2 luglio 2014~~ ⇒ dall'entrata in vigore del presente regolamento ⇐ . La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

~~25.~~ La delega di potere di cui all'~~presente~~ articolo ~~9, paragrafo 1, e all'articolo 15, paragrafo 3,~~ può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

☒ 6. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. ☒

~~47.~~ Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

~~58.~~ L'atto delegato adottato ai sensi dell'~~presente~~ articolo ~~9, paragrafo 1, e dell'articolo 15, paragrafo 3,~~ entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

~~Articolo 23 ter~~ 17

1. Gli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo entrano in vigore immediatamente e si applicano finché non siano sollevate obiezioni conformemente al paragrafo 2. La notifica di un atto delegato al Parlamento europeo e al Consiglio illustra i motivi del ricorso alla procedura d'urgenza.

2. Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato secondo la procedura di cui all'~~presente~~ articolo ~~23 bis, paragrafo 5.~~ In tal caso, la Commissione abroga l'atto immediatamente a seguito della notifica della decisione con la quale il Parlamento europeo o il Consiglio hanno sollevato obiezioni.

CAPO V

PROCEDURE DOGANALI

Articolo ~~16~~ 18

1. In occasione dell'espletamento delle formalità per l'esportazione di prodotti a duplice uso presso l'ufficio doganale competente per l'accettazione della dichiarazione di esportazione, l'esportatore deve fornire la prova che tutte le autorizzazioni di esportazione necessarie sono state ottenute.

2. All'esportatore può essere richiesta una traduzione dei documenti prodotti ☒, a titolo di prova, ☒ in una lingua ufficiale dello Stato membro nel quale la dichiarazione di esportazione è presentata.

3. Fatte salve le competenze ☒ ad esso attribuite ~~☒ attribuitegli~~ ai sensi del codice doganale ~~comunitario~~ ☒ dell'Unione ☒, uno Stato membro può altresì, per un periodo non superiore ai periodi di cui al paragrafo 4, sospendere la procedura di esportazione dal proprio territorio o, se necessario, impedire in altro modo che i prodotti a duplice uso di cui all'allegato I e coperti da valida autorizzazione di esportazione lascino ~~la Comunità~~ ☒ l'Unione ☒ attraverso il ~~proprio~~ ☒ suo ☒ territorio, qualora abbia ragioni di sospettare:

a) che al momento del rilascio dell'autorizzazione non siano state prese in considerazione informazioni pertinenti; o

b) che le circostanze siano sostanzialmente cambiate rispetto al momento del rilascio dell'autorizzazione.

4. Nel caso di cui al precedente paragrafo 3, ~~le autorità competenti~~ ☒ l'autorità competente ☒ dello Stato membro che ha rilasciato l'autorizzazione di esportazione ~~sono consultate~~ ☒ è consultata ☒ immediatamente affinché ~~possano~~ ☒ possa ☒ adottare provvedimenti ai sensi dell'articolo ~~13~~ 15, paragrafo 1. Se ~~dette~~ ☒ detta ☒ autorità ~~competenti decidono~~ ☒ competente decide ☒ di mantenere l'autorizzazione, ~~esse devono rispondere~~ ☒ essa risponde ☒ entro un termine di dieci giorni lavorativi che, su ~~loro~~ ☒ sua ☒ richiesta, può essere esteso a trenta giorni lavorativi in circostanze eccezionali. In tal caso, o se non è pervenuta alcuna risposta entro dieci o trenta giorni lavorativi a seconda delle circostanze, i prodotti a duplice uso sono ~~liberati~~ ☒ svincolati ☒ immediatamente. ~~Le~~ ☒ L'autorità competente dello ☒ Stato membro che ha rilasciato l'autorizzazione informa ~~gli~~ ☒ le autorità competenti degli ☒ altri Stati membri e la Commissione.

⇒ 5. La Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, sviluppa orientamenti per sostenere la cooperazione tra le autorità preposte al rilascio delle licenze e le autorità doganali. ⇐

Articolo ~~17~~ 19

1. Gli Stati membri possono disporre che le formalità doganali ~~di esportazione~~ ☒ per l'esportazione ☒ di prodotti a duplice uso possano essere espletate esclusivamente presso determinati uffici doganali all'uopo abilitati.

2. Qualora si avvalgano della facoltà di cui al paragrafo 1, gli Stati membri comunicano alla Commissione l'elenco degli uffici doganali debitamente abilitati. La Commissione pubblica tali informazioni nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, serie C.

~~Articolo 18~~

~~Le disposizioni dell'articolo 843 e degli articoli da 912 bis a 912 octies del regolamento (CEE) n. 2454/93 si applicano alle restrizioni relative all'esportazione, alla riesportazione e all'uscita dal territorio doganale dei prodotti a duplice uso per la cui esportazione è necessaria un'autorizzazione ai sensi del presente regolamento.~~

CAPO VI

COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA ☒ , ATTUAZIONE E APPLICAZIONE ☒

Articolo ~~19~~ 20

↓ 1232/2011 articolo 1, punto 9
(adattato)
⇒ nuovo

1. Gli Stati membri informano ⇒ immediatamente ⇐ la Commissione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative da essi adottate in attuazione del presente regolamento, compresi: ~~i provvedimenti di cui all'articolo 24. La Commissione comunica tali informazioni agli altri Stati membri.~~

↓ 428/2009 (adattato)
⇒ nuovo

~~6. a) Gli Stati membri forniscono alla Commissione l'elenco delle autorità abilitate:~~

- ~~– a) al rilascio delle autorizzazioni di esportazione di prodotti a duplice uso;~~
- ~~– 4. Gli Stati membri forniscono alla Commissione l'elenco delle autorità abilitate al rilascio delle autorizzazioni di fornitura di servizi di intermediazione ⇒ e assistenza tecnica ⇐ ai sensi del presente regolamento. La Commissione pubblica l'elenco di tali autorità nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, serie C.~~
- ~~– b) alla decisione ☒ a decidere ☒ di vietare il transito di prodotti a duplice uso non comunitari di cui al ☒ unionali ai sensi del ☒ presente regolamento;~~

☒ b) le misure di cui all'articolo 22. ☒

☒ La Commissione trasmette le informazioni agli altri Stati membri e le pubblica ☒ ~~Nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, serie C, la Commissione pubblica l'elenco di tali autorità.~~

~~12. Gli Stati membri, in cooperazione con la Commissione, adottano tutte le disposizioni atte ad istituire una cooperazione diretta e lo scambio di informazioni tra le autorità competenti, in particolare per eliminare il rischio che eventuali difformità di applicazione dei controlli~~

~~all'esportazione effettuati su prodotti a duplice uso inducano deviazioni di traffico che potrebbero creare difficoltà ad uno o più Stati membri.~~

~~2. Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni necessarie per istituire una cooperazione diretta e lo scambio di informazioni tra le autorità competenti al fine di rendere più efficace~~ ☒ efficiente ☒ ~~il regime comunitario di controllo delle esportazioni~~ ☒ dell'Unione ☒ ~~e assicurare l'attuazione e l'applicazione coerenti ed efficaci del controllo in tutta l'UE~~ ☒ . Tali informazioni ~~possono comprendere~~ ☒ comprendono ☒ :

↓ nuovo

a) informazioni riguardanti l'applicazione dei controlli, compresi i dati relativi alle licenze (numero, valore e tipi di licenze e relative destinazioni, numero di utilizzatori delle autorizzazioni generali e globali, numero di operatori con programmi interni di conformità, tempi di trattamento, volume e valore degli scambi oggetto di trasferimenti all'interno dell'Unione ecc.) e, ove disponibili, dati sulle esportazioni di prodotti a duplice uso effettuate in altri Stati membri;

↓ 428/2009 (adattato)
→₁ 1232/2011 articolo 1, punto 7, lettera a)
☒ nuovo

~~ab)~~ ☒ informazioni riguardanti l'applicazione dei controlli, compresi ☒ dati particolareggiati relativi agli esportatori che, ~~in conseguenza di sanzioni nazionali,~~ sono stati privati del diritto di usare autorizzazioni generali di esportazione nazionali o →₁ ~~autorizzazioni generali di esportazione~~ dell'Unione ← ☒ e segnalazioni di violazioni, sequestri e applicazione di altre sanzioni ☒ ;

~~bc)~~ dati relativi a utilizzatori finali sensibili, soggetti ~~implicati~~ ☒ coinvolti ☒ in attività di approvvigionamento sospette e, se disponibili, itinerari seguiti.

↓ 428/2009

~~3. Fatto salvo l'articolo 23 del presente regolamento, si applicano, con gli eventuali adattamenti, le disposizioni del regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio, del 13 marzo 1997, relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle normative doganale e agricola²⁷, in particolare quelle relative alla riservatezza delle informazioni.~~

↓ 1232/2011 articolo 1, punto 7, lettera b) (adattato)
☒ nuovo

~~43. Un sistema sicuro e criptato per lo scambio di informazioni tra gli Stati membri e, ove opportuno, la~~ ☒ è sviluppato dalla ☒ Commissione ~~è istituito da quest'ultima,~~ in consultazione con il gruppo di coordinamento sui prodotti a duplice uso istituito a norma dell'articolo ~~23~~ 21, ☒ per sostenere la cooperazione diretta e lo scambio di informazioni tra le

²⁷ ~~GU L 82 del 22.3.1997, pag. 1.~~

autorità competenti degli Stati membri e la Commissione ⇐. ⇒ Il sistema è collegato, ove opportuno, ai sistemi elettronici per il rilascio delle licenze delle autorità competenti degli Stati membri. ⇐ Il Parlamento europeo è informato sul bilancio, sullo sviluppo, ~~l'istituzione provvisoria e definitiva~~ e ~~isul~~ funzionamento del sistema ~~nonché sui costi di rete~~.

↓ 428/2009

⇒ nuovo

64. Il trattamento di dati personali è conforme alle norme stabilite dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati²⁸ e dal regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati²⁹. ⇒ I dati personali sono utilizzati dalle autorità competenti degli Stati membri e dalla Commissione solo ai fini dell'attuazione e dell'applicazione del presente regolamento e alla luce dei suoi obiettivi. I dati sono conservati per la durata delle misure adottate dalle autorità competenti degli Stati membri a norma del presente regolamento e dei relativi rinnovi o modifiche. ⇐

Articolo ~~23~~ 21

1. È istituito un gruppo di coordinamento sui prodotti a duplice uso presieduto da un rappresentante della Commissione e composto di un rappresentante nominato da ciascuno Stato membro. Esso esamina tutte le questioni riguardanti l'applicazione del presente regolamento, sollevate dal presidente o dal rappresentante di uno Stato membro.

2. Il presidente del gruppo di coordinamento sui prodotti a duplice uso, ~~o il gruppo di coordinamento~~ ogniqualvolta lo ritenga necessario, consulta gli esportatori, gli intermediari e le altre parti interessate dal presente regolamento.

↓ nuovo

3. Il gruppo di coordinamento sui prodotti a duplice uso, ove opportuno, istituisce gruppi di esperti tecnici composti di esperti degli Stati membri per esaminare questioni specifiche relative all'attuazione dei controlli, comprese questioni relative all'aggiornamento degli elenchi di controllo dell'Unione di cui all'allegato I. I gruppi di esperti tecnici, ove opportuno, consultano gli esportatori, gli intermediari e le altre parti interessate dal presente regolamento.

↓ 428/2009

Articolo ~~24~~ 22

1. Gli Stati membri adottano i provvedimenti adeguati per assicurare la corretta applicazione di tutte le disposizioni del presente regolamento. In particolare, determinano le sanzioni da

²⁸ GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

²⁹ GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

irrogare in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e delle relative disposizioni di attuazione. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

↓ nuovo

2. Il gruppo di coordinamento sui prodotti a duplice uso istituisce un meccanismo di coordinamento dell'applicazione al fine di instaurare una cooperazione diretta e uno scambio di informazioni tra le autorità competenti e le autorità incaricate dell'applicazione.

Articolo 23

È vietato partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l'obiettivo o il risultato di eludere le misure di cui agli articoli 3, 4, 5, 6 e 7.

↓ 428/2009 (adattato)
⇒ nuovo

CAPO VII

✕ TRANSPARENZA, COMUNICAZIONE, MONITORAGGIO, VALUTAZIONE ✕

Articolo 24

~~51. La responsabilità di fornire orientamenti agli esportatori ed agli intermediari spetterà agli Stati membri in cui essi risiedono o sono stabiliti. La Commissione ed il Consiglio possono altresì mettere~~ ⇒ , ove opportuno, mettono ⇐ a disposizione dei soggetti di cui al presente regolamento orientamenti e/o raccomandazioni in materia di migliori pratiche ⇒ per assicurare l'efficienza del regime di controllo delle esportazioni dell'Unione e la coerenza della sua attuazione ⇐ . ⇒ Le autorità competenti degli Stati membri, ove opportuno, forniscono inoltre orientamenti complementari per gli esportatori, gli intermediari e gli operatori di transito residenti o stabiliti nel rispettivo Stato membro. ⇐

↓ 1232/2011 articolo 1, punto 8
(adattato)
⇒ nuovo

~~32. La Commissione presenta una relazione annuale al Parlamento europeo ⇒ e al Consiglio sull'attuazione e sull'applicazione dei controlli nell'Unione, nonché ⇐ sulle attività, analisi e consultazioni del gruppo di coordinamento sui prodotti a duplice uso, che è soggetta all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione³⁰.~~

³⁰

GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.

↓ 1232/2011 articolo 1, punto 9
(adattato)
⇒ nuovo

~~2. Ogni tre anni la Commissione riesamina l'attuazione del presente regolamento e trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione completa di attuazione e di valutazione dell'impatto, che può comprendere proposte per la sua modifica.~~ Gli Stati membri forniscono alla Commissione tutte le informazioni necessarie per ~~preparare~~ ☒ la preparazione di ☒ tale relazione. ⇒ La relazione annuale è resa pubblica. ⇐

↓ nuovo

3. Nel periodo compreso tra cinque e sette anni a decorrere dalla data di applicazione del presente regolamento, la Commissione procede a una valutazione del presente regolamento e riferisce in merito ai principali risultati al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo.

Gli Stati membri sono coinvolti in detto esercizio e forniscono alla Commissione le informazioni necessarie per la preparazione della relazione.

↓ 428/2009 (adattato)
⇒ nuovo

CAPO ~~VII~~ VIII

MISURE DI CONTROLLO

Articolo ~~20~~ 25

1. Gli esportatori di prodotti a duplice uso tengono dettagliati registri commerciali o la documentazione dettagliata delle loro esportazioni conformemente al diritto nazionale o secondo la prassi in vigore nel rispettivo Stato membro. Tali registri o documentazione comprendono in particolare i documenti commerciali, quali fatture, manifesti, documenti di trasporto o altri documenti di spedizione che contengono informazioni sufficienti per determinare:

- a) la descrizione dei prodotti a duplice uso;
- b) la quantità dei prodotti a duplice uso;
- c) il nominativo e l'indirizzo dell'esportatore e del destinatario;
- d) qualora siano conosciuti, l'uso finale e l'utilizzatore finale dei prodotti a duplice uso.

2. Conformemente al diritto nazionale o secondo la prassi in vigore nei rispettivi Stati membri gli intermediari ⇒ e i fornitori di assistenza tecnica ⇐ tengono registri commerciali o la documentazione relativi ai servizi di intermediazione ⇒ o assistenza tecnica ⇐ ~~che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 5~~ in modo da poter provare, ~~se richiesti~~ ☒ su richiesta ☒ , la descrizione dei prodotti a duplice uso oggetto dei servizi di intermediazione ⇒ o assistenza tecnica ⇐ , il periodo in cui i prodotti sono stati oggetto di tali servizi, la loro destinazione e i paesi interessati da tali servizi ~~di intermediazione~~.

3. I registri o la documentazione di cui ai paragrafi 1 e 2 sono conservati per almeno tre anni a decorrere dalla fine dell'anno civile nel corso del quale ha avuto luogo l'esportazione o ☐ nel corso del quale ☐ sono stati forniti i servizi di intermediazione ☐ o assistenza tecnica ☐ . Essi sono presentati, ~~quando ne facciano~~ ☐ su ☐ richiesta, ~~alle autorità competenti~~ ☐ all'autorità competente ☐ ~~dello Stato membro in cui è stabilito l'esportatore o è stabilito o risiede l'intermediario.~~

~~84.~~ La documentazione e i registri relativi ai trasferimenti ~~intracomunitari~~ ☐ all'interno dell'Unione ☐ di prodotti a duplice uso elencati nell'allegato I sono conservati per almeno tre anni a decorrere dalla fine dell'anno civile nel corso del quale ha avuto luogo il trasferimento e sono presentati, ~~quando ne facciano~~ ☐ su ☐ richiesta, ~~alle autorità competenti~~ ☐ all'autorità competente ☐ dello Stato membro da cui i prodotti sono stati trasferiti.

Articolo ~~24~~ 26

Per assicurare la corretta applicazione del presente regolamento ciascuno Stato membro adotta tutte le misure necessarie per consentire alle proprie autorità competenti:

- a) di raccogliere informazioni su qualsiasi commessa od operazione riguardante prodotti a duplice uso;
- b) di verificare la corretta applicazione delle misure di controllo ~~all'esportazione~~ ☐ delle esportazioni ☐ , che possono consistere in particolare nel potere di ispezionare i locali ~~nei quali le~~ ☐ delle ☐ persone ~~interessate a~~ ☐ coinvolte in ☐ un'operazione di esportazione o ~~degli intermediari che intervengono nella fornitura di servizi di intermediazione nelle circostanze di cui all'articolo 5 svolgono la propria attività~~ ☐ o dei fornitori di assistenza tecnica nelle circostanze di cui all'articolo 7 ☐ .

↓ 1232/2011 articolo 1, punto 10
(adattato)

CAPO IX

☐ COOPERAZIONE CON I PAESI TERZI ☐

Articolo ~~25 bis~~ 27

↓ nuovo

1. La Commissione e le autorità competenti degli Stati membri, ove opportuno, mantengono regolari e reciproci scambi di informazioni con i paesi terzi.

↓ 1232/2011 articolo 1, punto 10
(adattato)

2. Fatte salve le disposizioni ~~in materia~~ di accordi ☐ o protocolli ☐ di mutua assistenza amministrativa ~~e i protocolli~~ in materia doganale tra l'Unione e i paesi terzi, il Consiglio può autorizzare la Commissione a negoziare con i paesi terzi accordi per il riconoscimento reciproco dei controlli sulle esportazioni dei ~~beni~~ ☐ prodotti ☐ a duplice uso oggetto del presente regolamento, e in particolare:

a) per eliminare gli obblighi di autorizzazione per le riesportazioni all'interno del territorio dell'Unione;

↓ nuovo

b) per consentire la verifica successiva alla spedizione delle esportazioni nei paesi terzi;

c) per sviluppare programmi di verifica dell'utilizzatore finale per utilizzatori finali affidabili nei paesi terzi.

↓ 1232/2011 articolo 1, punto 10

Tali negoziati sono condotti in conformità delle procedure di cui all'articolo 207, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, a seconda dei casi.

↓ 428/2009

CAPO ~~VIII~~ X

ALTRE DISPOSIZIONI

↓ 1232/2011 articolo 1, punto 9

~~Articolo 25~~

~~3. Speciali sezioni della relazione di cui al paragrafo 2 trattano:~~

~~a) il gruppo di coordinamento sui prodotti a duplice uso e le sue attività. Le informazioni fornite dalla Commissione sulle analisi e le consultazioni del gruppo di coordinamento sui prodotti a duplice uso sono trattate come riservate ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001. Un'informazione è comunque considerata riservata se la sua divulgazione può avere conseguenze fortemente sfavorevoli per colui che l'ha fornita o che ne è la fonte;~~

~~b) l'attuazione dell'articolo 19, paragrafo 4, e lo stato di avanzamento della creazione di un sistema sicuro e criptato per lo scambio d'informazioni tra gli Stati membri e la Commissione;~~

~~c) l'attuazione dell'articolo 15, paragrafo 1;~~

~~d) l'attuazione dell'articolo 15, paragrafo 2;~~

~~e) le informazioni esaurienti fornite sui provvedimenti adottati dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 24 e comunicate alla Commissione ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo;~~

~~4. Entro il 31 dicembre 2013, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione dell'attuazione del presente regolamento con un'attenzione particolare all'attuazione dell'allegato II ter, Autorizzazione generale di esportazione dell'Unione n. EU002, accompagnata, se del caso, da una proposta legislativa volta a~~

~~modificare il presente regolamento, segnatamente per quanto riguarda la questione delle spedizioni di basso valore.~~

↓ 428/2009 (adattato)
⇒ nuovo

Articolo ~~26~~ 28

Il presente regolamento non pregiudica: ⇒ la decisione delegata della Commissione, del 15 settembre 2015, che integra la decisione n. 1104/2011/UE del Parlamento europeo e del Consiglio. ⇐

~~l'applicazione dell'articolo 296 del trattato che istituisce la Comunità europea,~~

~~l'applicazione del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica.~~

Articolo ~~27~~ 29

Il regolamento (CE) n. ~~1334/2000~~ 428/2009 è abrogato, con effetto dal ~~27 agosto 2009~~ [...] .

Tuttavia, per quanto riguarda le richieste di autorizzazione di esportazione ~~formulate~~ presentate prima del ~~27 agosto 2009~~ [...], si continuano ad applicare le pertinenti disposizioni di cui al regolamento (CE) n. ~~1334/2000~~ 428/2009 .

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato VI.

Articolo ~~28~~ 30

Il presente regolamento entra in vigore ~~novanta giorni dopo la~~ il novantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo
Il presidente

Per il Consiglio
Il presidente